

**AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI IL PIANO SOSTA
E DI SERVIZI/ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA MOBILITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA
CONTRATTO DI SERVIZIO
CIG 8180772A9C**

L'anno 2021 nel giorno XXX del mese di XXX, con il presente contratto di servizio (di seguito il "Contratto"), a valere tra le parti a tutti gli effetti di legge,

tra

la **SRM – Reti e Mobilità Srl** (di seguito per brevità indicata anche come la "SRM"), con sede legale in Via Alfredo Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna, CF e PI 02379841204, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante dott.ssa Amelia LUCA;

e

il **COMUNE DI BOLOGNA** (di seguito per brevità indicato anche come il "Comune"), con sede legale in Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna, CF e PI 01232710374 in persona del Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture ing. Cleto CARLINI, il quale interviene nel presente atto in forza dell'attribuzione dell'incarico con Ordinanza del Sindaco P.G. 336904/2020 (Circolare n.61/2020 P.G. 337740/2020) e dell'atto dirigenziale PG XXX con il quale è stato approvato lo schema del presente Contratto;

e

la **BOMOB S.C. A R.L.** (di seguito per brevità indicata anche come "BomoB", con sede legale in via Chiese 72, 20126 Milano, CF e PI 11865950965 in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante dott. Luca FERRAIUOLO;

premessi che

- con deliberazione del Consiglio Comunale PG 409771/2019 del 16 settembre 2019, che richiama espressamente gli indirizzi della Deliberazione del Consiglio Comunale P.G. 60086/2017 del 13 marzo 2017, il Comune di Bologna ha delegato la SRM a svolgere, in qualità di stazione appaltante, la gara per l'affidamento delle attività afferenti il Piano sosta e dei servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna;
- la SRM ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi/attività su indicati, pervenendo all'aggiudicazione in data 21 gennaio 2021, divenuta definitivamente efficace in data 13 maggio 2021 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla SCT Group Srl, Abaco SpA ed Engie Servizi SpA, individuato quale affidatario dei servizi/attività stessi;
- il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla SCT Group Srl, Abaco SpA ed Engie Servizi SpA ha costituito la Società consortile XXX come da impegno assunto in sede di domanda di partecipazione;
- è necessario regolamentare l'affidamento delle attività afferenti il Piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna, fissando gli obblighi reciproci tra la SRM, il Comune e la XXX, al fine di garantire l'autonomia gestionale dello stesso e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi delle parti, così come prevede l'art. 113, comma 11, del d.lgs. 267/00;
- la regolamentazione dei rapporti tra le parti si fonda: a) sulla documentazione di gara di cui all'Art.1; b) sugli obblighi assunti dall'affidatario con propria offerta presentata in sede di gara, assunti nelle successive clausole in termini migliorativi, specificativi e integrativi; sugli obblighi e sugli elementi specificativi riportati nel Contratto, assunti nelle successive clausole;
- mediante il sistema BDNA del Ministero dell'Interno sono state richieste le informazioni in ordine alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti di SCT Srl, Abaco Spa e Engie Servizi Spa e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 2 e 3 del Dlgs 159/11, salvo il recesso del contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

si stipula e conviene quanto segue:

CAPO I NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.

Art. 1 Definizioni.

1. **Affidatario:** XXX
2. **ATC/TPER:** l'ATC SpA e la TPER SpA, i gestori uscenti dei servizi/attività oggetto di affidamento.
3. **Area Fiera:** area di gestione della sosta su strada, parte del Piano sosta di cui alla specifica definizione successiva, non oggetto di affidamento con riferimento ad alcune delle operazioni specificate nel presente contratto di servizio.
4. **Contratto:** il presente contratto di servizio.
5. **Comune di Bologna (Comune):** l'ente titolare dei servizi/attività affidati, che ha delegato alla SRM la funzione di stazione affidante e le funzioni di gestione del contratto di servizio e che, in quanto titolare e delegante, sottoscrive il contratto medesimo.
6. **Documentazione di gara:** tutto il materiale prodotto dalla stazione affidante e dall'Affidatario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di sottoscrizione del Contratto.
7. **Referente Unico dell'esecuzione del contratto:** dipendente dell'Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della corretta e ottimale conduzione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per la SRM, per il Comune e per altri enti pubblici rispetto alle operazioni gestite (Art. 13, comma 3).
8. **Offerta:** la documentazione di offerta presentata dall'Affidatario alla SRM durante il procedimento di gara, che è integralmente richiamata, anche ai sensi dell'Art. 34, insieme con tutti i relativi allegati, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall'Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel Contratto.
9. **Parte/Parti:** la SRM e/o l'Affidatario e/o il Comune, a seconda del contesto.
10. **Perimetro del Piano sosta:** area individuata dal Comune di Bologna, all'interno della quale vige la regolazione della sosta su strada, di cui alla Documentazione di gara.
11. **Piano sosta:** l'insieme degli atti comunali di regolazione, programmazione e pianificazione della mobilità urbana inerenti il sistema della sosta, dell'accertamento e del rilascio di contrassegni/permessi.
12. **SRM:** la SRM – Reti e Mobilità Srl, la stazione affidante, che oltre ad affidare i servizi/attività descritti, conduce funzioni di gestione del Contratto, secondo quanto previsto nella convenzione Rep. 4797/2020 sottoscritta con il Comune di Bologna in data 23 gennaio 2020 (prot. SRM 91/2020).

Art. 2 Oggetto dell'affidamento. Servizi/attività affidati. Ripartizione dei rischi.

1. L'oggetto del Contratto consiste nell'affidamento delle operazioni di:
 - gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso (di cui l'Affidatario è titolare); acquisto, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale, dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa. In particolare acquisto, installazione, sostituzione e manutenzione dei parcometri; acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree oggetto di affidamento; predisposizione e distribuzione di strumenti di pagamento alternativi (abbonamenti, voucher cosiddetti "gratta e sosta", "mobile", ...). L'Affidatario garantisce, all'interno del perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta, esclusa l'Area Fiera), l'accessibilità e la chiara individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione attraverso la segnaletica, nonché la possibilità per l'utenza di fruire della sosta in maniera conforme;
 - accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta, svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 12-bis del Codice della strada (articolo inserito dall'art. 49, comma 5-ter, lett. d), del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120). L'Affidatario garantisce, all'interno del perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta, esclusa l'Area Fiera), la piena usabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento;
 - gestione della sosta a pagamento in struttura, con monitoraggio e manutenzione, ordinaria e straordinaria (di cui all'ALL03), secondo quanto concordato col Comune di Bologna, delle infrastrutture adibite all'uso di parcheggio;

- gestione completa del rilascio di contrassegni/permessi regolati dal Comune di Bologna in materia di mobilità sostenibile, inclusi i contrassegni "H – handicap";
- servizi/attività inerenti la mobilità ciclistica, anche di promozione.

L'Affidatario gestisce il ramo d'azienda afferente le operazioni, di cui all'Art. 12.

2. L'Affidatario è impegnato a massimizzare l'efficacia dei servizi/attività affidati; opera con grande attenzione all'utenza, in termini di qualità erogata e di comunicazione/informazione; è impegnato a garantire la più efficace condivisione delle informazioni fra le parti interessate; collabora attivamente – anche di propria iniziativa – nella progettazione dell'adeguamento dei servizi/attività affidati; nonché partecipa attivamente per il raggiungimento dell'obiettivo della sostenibilità della mobilità urbana a 360 gradi. L'Affidatario, inoltre, sulla base dell'Offerta, ha per obiettivo la lotta al cambiamento climatico, attraverso soluzioni che conciliano innovazione, prestazioni ed efficienza. A tal fine l'Affidatario utilizza al meglio le nuove tecnologie, trasformandole in servizi accessibili a tutti e promuovendo lo sviluppo di città realmente sostenibili. L'Affidatario, infine, con l'Offerta ha previsto un incremento lineare progressivo dei ricavi della gestione sosta dovuto a un miglioramento dell'accertamento delle infrazioni e, dunque, una riduzione delle soste senza permessi.

3. Il Contratto regola i rapporti fra l'Affidatario, la SRM e il Comune. Sono specificate, se del caso, relazioni con soggetti terzi. Al netto delle relazioni specificate, l'Affidatario non può proporre a enti locali o ad altri soggetti, diversi dalla SRM, ipotesi di modifica ai servizi/attività, né raggiungere accordi in tal senso, pertanto esso deve trasmettere alla SRM e al Comune ogni eventuale richiesta che riceva inerente le operazioni gestite. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso di durata del Contratto, di avvalersi dello ius variandi – nel rispetto dei documenti di gara e nei limiti ricavabili dall'ordinamento vigente – per richiedere all'Affidatario, previa comunicazione scritta, interventi supplementari relativamente ai servizi/attività affidati, con relativo adeguamento della remunerazione spettante all'Affidatario.

4. La gestione complessiva delle operazioni affidate deve essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall'Affidatario con l'Offerta e con la sottoscrizione del Contratto.

5. I rischi in capo al Comune sono i seguenti:

- commerciale e di contrazione della domanda di mercato e specifica, nella misura di quanto regolato dall'Art. 3;
- di commissionamento e amministrativo, connessi all'attività del Comune;
- normativo/politico/regolamentare nella misura in cui determina costi diretti e puntualmente quantificabili di adeguamento;
- di progettazione per la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire;
- di valore residuale del ramo d'azienda, di cui all'Art. 12, al termine dell'affidamento, il quale potrà assumere un valore inferiore in relazione con le scelte operate dalle Parti;
- connessi alle procedure amministrative necessarie e conseguenti al fallimento dell'Affidatario e/o ad ogni ipotesi di cessazione anticipata del Contratto per causa imputabile all'Affidatario;
- connessi con casi di forza maggiore. Per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e imprevedibili non imputabili o riferibili all'Affidatario, sempre che tali eventi non possano essere evitati con l'uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e impedirne e comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.

I rischi che il Contratto assegna all'Affidatario sono descritti nel Contratto, ma in linea di principio sono quelli residui, in particolare tutti quelli legati alla sua operatività (rischio economico), determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione, fra essi i seguenti:

- di errata valutazione dei costi e dei tempi relativi alle attività da condurre, di cui alla dichiarazione resa col documento di Offerta;
- di inflazione, di cui all'Art. 3, comma 4, di aumento del costo dei fattori di produzione e/o di loro inadeguatezza e indisponibilità, e finanziario;
- di conduzione delle operazioni gestite (maggiori costi e/o minori ricavi, applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto, ...);
- di immagine e reputazionale;
- di disponibilità (prestazione e manutenzione, nonché indisponibilità) quantitativa e qualitativa nella conduzione delle operazioni gestite;

- di inaffidabilità e inadeguatezza delle tecnologie utilizzate;
- di inadempimento dei fornitori, e degli eventuali subappaltatori, di cui all'Art. 24;
- di progettazione per le fasi successive la progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire e il relativo successivo rischio di esecuzione;
- di obsolescenza tecnica dei beni propri dell'Affidatario e facenti parte del ramo d'azienda di cui all'Art. 12;
- di gestione delle relazioni industriali (parti sociali, ...);
- commerciale e di contrazione della domanda di mercato e specifica, nella misura di quanto regolato dall'Art. 3;
- di commissionamento e amministrativo, connessi all'attività di soggetti diversi dal Comune;
- normativo/politico/regolamentare nella misura in cui non determina costi diretti e puntualmente quantificabili di adeguamento (ritardi, minori ricavi, ...).

La SRM non è soggetta ai rischi connessi con la gestione dei servizi/attività oggetto di affidamento. Essa esercita il controllo sull'attività dell'Affidatario attraverso il sistema di rendicontazione e monitoraggio di cui all'Art. 19 e all'Allegato ALL02, verificando in particolare la permanenza in capo all'Affidatario dei rischi trasferiti. L'Affidatario è tenuto a collaborare e ad alimentare attivamente tale sistema.

Per quanto applicabile, circa la ripartizione dei rischi, il presente articolo si considera integrato sulla base dell'allegato n. 4 all'Offerta.

Art. 3 Remunerazione.

1. All'Affidatario spetta, quale remunerazione per i servizi/attività prestati, fatte salve le fattispecie di cui all'Art. 8, comma 8, all'Art. 9, commi 7, 8 e 9, al Capo III e agli Artt. 25 e 26, la differenza fra i ricavi, al netto di IVA, e un canone percentuale dovuto al Comune.
2. Il canone di cui al comma 1 è quantificato come specificato nel seguito:
 - a) per la gestione della sosta su strada e in struttura, con riferimento ai corrispondenti ricavi, il canone è pari al 63,00% (sessantatre/00 per cento) dei ricavi + IVA, fino alla soglia di ricavi pari a 13.500.000,00 (tredicimilioneicinquacentomila/00) euro/anno + IVA. Oltre soglia il canone è pari al 75% (settantacinque per cento) dei ricavi;
 - b) per l'attività di rilascio contrassegni/permessi, con riferimento ai corrispondenti ricavi, il canone è pari al 15% (quindici per cento) dei ricavi + IVA, fino alla soglia di ricavi pari a 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) euro/anno + IVA. Oltre soglia il canone è pari al 75% (settantacinque per cento) dei ricavi;

Nel caso in cui il periodo di consuntivazione fosse inferiore all'anno, le quantificazioni di cui al presente Articolo andranno calcolate relativamente al periodo di riferimento, proporzionalmente ridimensionate.

3. Con effetto dal terzo mese di affidamento e di fatturazione, e per tutta la durata residua di efficacia del Contratto, a titolo di penale, il Comune potrà fatturare, nella fase di cui al comma 3 dell'Art. 4, una penale di importo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro qualora la trasmissione della rendicontazione di cui all'Art. 19 risulti incompleta o ritardata. In caso di recidività, definita come la ricorrenza del terzo episodio nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile una penale di 20.000,00 (ventimila/00) euro.

4. È esclusa ogni possibilità di rivalutazione/revisione/aggiornamento/indicizzazione degli importi spettanti all'Affidatario per l'intera durata dell'affidamento, anche con riferimento alla regolazione delle varianti di cui al Capo III.

5. Al fine del calcolo dei ricavi sono esclusi gli eventuali introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale del ramo d'azienda di cui all'Art. 12.

Art. 4 Modalità di pagamento.

1. Stante il regime concessorio, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10, gli introiti derivanti dai servizi/attività affidati devono essere depositati, a seguito del loro accertamento, in un conto corrente dedicato di cui è titolare l'Affidatario. Tale conto corrente deve rispettare tutti i requisiti di cui alla citata L. 136/10 e di cui alle eventuali norme sopravvenienti.

2. L’Affidatario eroga il canone spettante al Comune con frequenza mensile mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo, avente la causale:

- per i ricavi derivanti dalla sosta regolamentata su strada e in struttura: “**Canone gestione sosta mm/aaaa – CIG 8180772A9C**” in cui è indicato il mese di riferimento;
- per i ricavi derivanti dal rilascio contrassegni/permessi: “**Canone gestione contrassegni/permessi mm/aaaa – CIG 8180772A9C**” in cui è indicato il mese di riferimento.

In caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico è da effettuarsi il primo giorno feriale successivo.

3. L’Affidatario è tenuto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a presentare alla SRM e al Comune il calcolo degli importi dovuti come canone relativamente agli incassi del mese precedente; in caso il giorno 10 (dieci) del mese sia festivo, il calcolo è da presentarsi il primo giorno feriale successivo. Entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese il Comune fatturerà all’Affidatario gli importi relativamente agli incassi del mese precedente, mediante sola trasmissione per posta elettronica; in caso il giorno 15 (quindici) del mese sia festivo, il Comune fatturerà il primo giorno feriale successivo. Le fatture emesse dal Comune avranno scadenza e dovranno essere pagate entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico sarà da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, nel pieno rispetto di quanto previsto al comma precedente. In caso di necessità di conguaglio dell’importo mensile in favore del Comune stesso, l’Affidatario potrà procedere a calcolare un conguaglio che comunicherà al Comune insieme con le quantificazioni di cui al presente comma relative al mese successivo a quello di fatturazione e liquidazione.

4. L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati nell’ambito della rendicontazione contrattuale, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Art. 19, nonché dall’Allegato ALL02.

5. L’Affidatario risponde delle somme spettanti al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento delle stesse, in particolare anche in caso di furto e/o danneggiamento subito o di smarrimento del denaro incassato, non configurandosi queste fattispecie come mancato introito per il Comune.

6. In caso di ritardo rilevato dal Comune nel versamento dei canoni a questo spettanti superiore ai 3 (tre) giorni naturali consecutivi dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo, riferito anche a porzioni di pagamento, nonché alla liquidazione dell’importo aggiuntivo di cui al Capo III, così come verificato dalla SRM, si protragga per più di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non osservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale adempiere. Scaduto questo termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la SRM potrà disporre l’escussione della cauzione di cui all’Art. 23 del Contratto in misura dell’importo dovuto.

Art. 5 Durata ed eventuali estensioni temporali.

1. L’affidamento dei servizi/attività oggetto del Contratto ha durata dalla data di avvio dei servizi/attività, la quale deve intervenire in contemporanea con l’efficacia dell’acquisto di ramo d’azienda di cui all’Art. 12, fino alla data del 31 agosto 2024. Non incide sulla data di avvio il momento di consegna all’Affidatario da parte del Comune delle ulteriori strutture/aree oggetto di affidamento.

2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi/attività affidati e/o per ragioni di interesse pubblico, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma.

3. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia del Contratto, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, gli eventuali beni o le opere concesse in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati, in

buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, nonché a trasmettere al Comune ogni documento (autorizzazioni, certificazioni, ...) inerente la gestione di tali beni.

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E OBBLIGHI DI SERVIZIO.

Art. 6 Descrizione delle operazioni oggetto di affidamento.

1. Il presente Capo II definisce le operazioni oggetto di affidamento. Le modalità di esecuzione e gli standard minimi di qualità, insieme con gli obiettivi di principio, sono descritti all'Allegato ALL01; l'Affidatario provvede a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che saranno opportuni, oltre a quelli parte del ramo d'azienda. Si rimanda agli allegati di gara per le informazioni sulle strumentazioni, sugli impianti e sui dati storici relativi ai servizi/attività affidati, nonché sul quadro di riferimento.

2. L'Affidatario, con riferimento a tutte le operazioni gestite e in linea con gli obiettivi di principio, in particolare con riferimento all'innovazione tecnologica e all'integrazione fra servizi/attività diversi, è inoltre tenuto a supportare il Comune e la SRM, rendendo disponibili i dati e le professionalità disponibili, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi alla mobilità sostenibile in caso di richiesta esplicita, nonché a suggerire, perseguire e attuare progetti di finanziamento riferibili alle operazioni gestite. Le Parti sono impegnate a presentare proposte tecnico-economiche di mobilità sostenibile integrate fra loro e con i mezzi privati anche mediante, per esempio, lo studio di tariffe agevolate e/o dell'utilizzo diffuso del supporto MiMuovo (le specifiche tecniche sono riportate fra gli allegati di gara) e la sperimentazione di una tariffa dinamica; l'attuazione di tali proposte sarà oggetto di specifici accordi scritti fra le Parti.

3. Tutte le fasi operative elencate, compresi il monitoraggio e la rendicontazione, nonché la previsione di cui all'Art. 30, comma 1, sono ricomprese fra quelle remunerate ai sensi dell'Art. 3, compresa ogni operazione strumentale ed eventuali minori collegate.

Art. 7 Gestione della sosta regolamentata su strada.

1. Sono assegnate all'Affidatario la gestione della sosta regolamentata su strada (cd. strisce blu, bianche e gialle) del Comune e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, riferita alle manovre di sosta e fermata su strada ai sensi del Codice della Strada, rientranti nel perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta, esclusa l'Area Fiera).

2. Gli stalli adibiti a sosta regolamentata su strada del Comune sono pari a (dato aggiornato a giugno 2020):

- stalli a pagamento su strada (cd. strisce blu): 34.529;
- stalli per la sosta delle vetture con contrassegni/permessi "disabili": 1.411;
- stalli per la sosta "residenti": 3.115;
- stalli carico/scarico: 788;
- stalli moto: 11.244;
- stalli generici e a disco orario: 431;
- stalli car-sharing: 79.

Resta inteso che il numero esatto degli stalli oggetto di affidamento, insieme con ogni elemento a esso riconducibile, è quello effettivamente gestito dalla TPER alla data di avvio dei servizi/attività da parte dell'Affidatario.

La SRM precisa che nel corso dell'affidamento, gli stalli su strada potranno essere incrementati:

- dell'area di sosta di via Emilia Ponente, in pregio ai civici 19 e 21;
- dell'area di sosta dell'Antistadio (complessivi 283 stalli), in via Andrea Costa, su un'area di proprietà del Comune di Bologna, realizzata come parcheggio pubblico in occasione dei Mondiali di calcio del 1990; tale area deve mantenere le attuali caratteristiche di parcheggio in struttura, in termini infrastrutturali e gestionali, fino alla completa realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di cui all'ALL03 e sarà onere dell'Affidatario, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, riconoscere al gestore uscente (NCV/Logital) la somma di 33.000,00 (trentatremila/00) euro a titolo di riscatto per la cessione, in favore del Comune, degli impianti di gestione degli accessi.

La SRM rende noto che, nel corso dell'affidamento, potranno essere avviati gli interventi di riqualificazione dello stadio comunale R. Dall'Ara, sito in via A. Costa, che comprenderanno anche le aree di sedime del parcheggio Antistadio. Ciò comporterà per l'Affidatario il venir meno dei relativi introiti tariffari a fronte della restituzione, in detrazione dal canone dovuto, del valore residuo di quanto riconosciuto al gestore uscente (NCV/Logital) per la cessione degli impianti di gestione degli accessi di cui al punto precedente.

La SRM precisa che nel corso dell'affidamento potrà essere avviata la costruzione in project-financing del "parcheggio interrato Nigrisoli". Con effetto dalla data di consegna delle aree all'attuatore del "parcheggio interrato Nigrisoli" da parte dell'AUSL, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, verranno meno dall'oggetto dell'affidamento le aree di sosta su via dell'Ospedale e su largo Nigrisoli, in superficie, (complessivamente 314 stalli a pagamento, 4 stalli riservati al car-sharing e 13 stalli con permessi "disabili", dato aggiornato a settembre 2019), con riferimento a ogni elemento di gestione della sosta su strada. In particolare, la consegna delle aree determinerà:

- il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 641.788,35 euro nel 2018 (incassi da parcometro e cassa automatica, IVA inclusa), che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all'Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
- il diritto per l'Affidatario di conguagliare in detrazione dal canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta), l'importo di 230.000,00 (duecentotrentamila/00) euro/anno + IVA.

Verranno inoltre meno le aree di sosta di Prati di Caprara (complessivamente 160 stalli a pagamento). In particolare, la consegna delle aree determinerà:

- il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 25.248,35 euro (IVA inclusa) nel 2018, che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all'Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
- l'impegno per l'Affidatario di conguagliare in incremento il canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta), dell'importo di 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro/anno + IVA, da determinarsi in contraddittorio tra le Parti nel rispetto del criterio di buona fede, ferma restando la necessità di garantire il necessario equilibrio economico – finanziario del contratto. Resta inteso tra le Parti che tale ipotesi di incremento del canone costituisce una ipotesi eccezionale applicabile solo in relazione alla possibile diminuzione delle aree di sosta di Prati di Caprara.

Fino alla data di consegna delle aree all'attuatore del "parcheggio interrato Nigrisoli" da parte dell'AUSL l'Affidatario deve garantire il funzionamento del parcheggio come alla data di avvio delle operazioni, in particolare con riferimento al contratto di cui agli allegati di gara, o comunque garantendo standard di servizio del tutto analoghi, in accordo fra le Parti.

Le modifiche al numero di stalli oggetto di affidamento di cui al presente comma non costituiscono variante ai sensi dell'Art.15.

3. In ogni caso, potendo subire variazioni, il numero esatto degli stalli regolamentati e delle occupazioni della sede stradale saranno oggetto di rilievo a cura e spese dell'Affidatario, in contraddittorio con la SRM, entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di avvio dei servizi/attività. Il rilievo dovrà essere reso disponibile alla SRM su mappa (formato CAD e GIS) e in formato di database. A seguito del primo rilievo, l'Affidatario è tenuto a monitorare costantemente il numero di stalli per singola tipologia (pagamento, "disabili", "residenti", ...), settore (Cerchia del mille, Centro storico, ...) e per arco stradale (strada, piazza, ...) presenti sul territorio comunale e mantenere aggiornata con cadenza almeno semestrale (entro il 12 agosto, con riferimento al periodo gennaio-giugno precedente, ed entro il 12 febbraio, con riferimento al periodo luglio-dicembre precedente) la mappa (formato CAD e GIS) e almeno mensile il database relativi alle operazioni gestite; inoltre, se nel corso di questa operazione di monitoraggio l'Affidatario verificasse incongruenze fra i dati a sua disposizione e gli atti emanati dal Comune dovrà darne immediata comunicazione al Comune e alla SRM per una verifica puntuale. La SRM si riserva di chiedere all'Affidatario, che è tenuto a rispondere nei tempi minimi necessari, l'aggiornamento puntuale della mappa (formato CAD e GIS) e del database con riferimento ai progetti di revisione della regolazione della sosta, confrontandosi con l'Affidatario.

4. Circa le operazioni di installazione e manutenzione di parcometri, è compito dell'Affidatario l'installazione di parcometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- se non è rispettato il parametro di qualità "SSS-05. Localizzazione e quantificazione dei parcometri" previsto all'Allegato ALL01 per le diverse zone tariffarie (il valore reale risulta maggiore rispetto allo standard previsto); in questo caso l'Affidatario dovrà comunicare alla SRM

i motivi del mancato rispetto di tale standard tramite nota formale entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'evento che ha provocato il non rispetto dello standard, allegando apposita nota progettuale sulla dislocazione dei nuovi parcometri e sul modello da installare perché il rapporto sia ripristinato. La SRM entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della suddetta nota, sentito il Comune, dovrà verificare l'effettivo mancato rispetto dello standard e approvare o effettuare deduzioni sul programma di installazione proposto dall'Affidatario. L'Affidatario dovrà installare i parcometri entro i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla definitiva approvazione del programma di installazione sopportando ogni correlato costo;

- in caso di sostituzione degli attuali parcometri in esito all'accertamento di danni o malfunzionamenti che non rendano conveniente la manutenzione degli stessi, o per obsolescenza; in questi casi l'Affidatario dovrà comunicare alla SRM l'intervento di sostituzione (e in particolare il/i parcometro/i da sostituire). Il modello e le caratteristiche tecniche del nuovo parcometro saranno approvati dalla SRM, sentito il Comune, sulla base di una proposta progettuale o dell'Offerta presentata dall'Affidatario. L'intervento dovrà essere comunque effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal riscontro/accettazione della proposta da parte della SRM, sopportando l'Affidatario ogni correlato costo;
- su specifica richiesta da parte della SRM ove non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti. La fornitura e l'installazione su richiesta della SRM, in esito ad accordo col Comune, di nuovi parcometri non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Contratto e dall'Offerta, fino a un massimo di 25 (venticinque) parcometri in incremento durante tutta la durata del Contratto. La fornitura e l'installazione su richiesta della SRM di nuovi parcometri oltre la soglia di 25 (venticinque) comporterà oneri aggiuntivi per il Comune nella sola misura dei costi debitamente dettagliati e preventivamente autorizzati dal Comune.

5. Circa la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete di parcometri installati, si rimanda al dettaglio sulla manutenzione minima richiesta dalla Documentazione di gara, in particolare dall'Allegato ALL01, nonché alla previsione di cui all'Art. 12, comma 6.

6. L'Affidatario deve assicurare differenti modalità di pagamento della sosta su strada al fine di garantire la possibilità di un'efficace fruizione della sosta, nel pieno e pronto rispetto della normativa applicabile e degli atti del Comune che regolano la tariffazione (fra questi, è ricompreso l'accordo di interoperabilità con il gestore della sosta presso l'Area Fiera, di cui agli allegati di gara, che l'Affidatario è tenuto a sottoscrivere). In particolare, devono essere gestite tutte le operazioni necessarie all'utilizzo delle modalità di pagamento attualmente disponibili agli utenti del servizio, previste dal Contratto ed emergenti da successive integrazioni a opera del Comune. In ogni caso, come previsto all'Art. 13, comma 1, la tariffa che l'Affidatario farà pagare all'utenza per la fruizione dei servizi sarà quella prevista dagli strumenti di regolazione del Comune.

7. Le modalità di pagamento alternative all'utilizzo del parcometro attualmente presenti, delle quali l'Affidatario garantisce la continuità per l'intera durata del Contratto, sono:

- i titoli di sosta, cosiddetti "gratta e sosta", compresi gli abbonamenti mensili e semestrali;
- il canale "mobile" (app "SOSTA+" completamente gratuita e senza costi di servizio);
- gli autoparchimetri e le tessere a microchip, solo fino a esaurimento dei supporti esistenti, con garanzia manutentiva e di verifica di eventuali requisiti. Gli autoparchimetri sono utilizzati per il pagamento della sosta DSI (contrassegni operativi - installatori); poiché in fase di dismissione, in alternativa a essi è attivo il canale "mobile" con tariffa dedicata.

8. Al fine di aumentare la fruibilità di tali metodi di pagamento alternativi, l'Affidatario per i titoli di sosta cosiddetti "gratta e sosta", garantisce:

- la produzione secondo le specifiche tecniche concordate fra le Parti e in particolare la produzione dei vouchers previsti dall'attuale quadro tariffario, nonché la distribuzione in rivendite autorizzate e in biglietterie direttamente gestite dall'Affidatario. In fase di prima applicazione del Contratto e salvo diversa richiesta di una delle Parti, le caratteristiche tecniche dei titoli di sosta sono quelle utilizzate nella gestione precedente. Ogni successiva modifica deve comunque prevedere specifici strumenti anticounterfeiting ed essere concordata fra le Parti;
- la distribuzione alle rivendite autorizzate. A ogni consegna di titoli "gratta e sosta", l'Affidatario deve provvedere alle seguenti operazioni: a) la consegna dei titoli previsti per ciascuna rivendita; b) il ritiro di eventuali titoli non più conformi a nuovi standard o a nuovi piani tariffari; c) il ritiro degli importi riscossi dalla rivendita nel periodo intercorso dall'ultima consegna, al netto dell'aggio riconosciuto alla rivendita stessa;

- il versamento mensile degli incassi derivanti dai titoli di sosta presso il conto corrente dedicato di cui all'Art. 4;
- la custodia in magazzino di un numero adeguato di titoli di sosta.

9. Tutti i titoli di pagamento devono essere predisposti ed emessi previo accordo sulle caratteristiche tecniche (cromia, grammatura, metodi anticontraffazione, barcode, ...) raggiunto fra le Parti sulla base di una proposta progettuale presentata dall'Affidatario. In fase di prima applicazione del Contratto e salvo diversa richiesta di una delle Parti, le caratteristiche tecniche dei titoli di sosta, del canale "mobile" e degli altri sistemi di pagamento della sosta sono quelle in uso alla data di sottoscrizione del Contratto. Ogni successiva modifica dovrà comunque prevedere specifici strumenti anticontraffazione ed essere concordata fra le Parti.

10. L'Affidatario è responsabile verso gli utenti per il malfunzionamento delle diverse forme di pagamento e per il risarcimento di eventuali danni a chiunque causati da tale malfunzionamento. Le forme e le modalità di risarcimento devono essere esplicitamente previste nella "Carta dei servizi" di cui all'Art. 13, comma 11, del Contratto.

11. Al fine di ampliare la disponibilità di metodi di pagamento alternativi, l'Affidatario è impegnato a proporre, nel caso in cui se ne presentino le opportunità, attraverso la presentazione di un progetto tecnico-economico che ne evidenzia i costi e i benefici, l'implementazione di forme di pagamento della sosta ulteriori, migliorative/integrative/innovative la cui attuazione dovrà comunque essere subordinata all'accordo fra le Parti. È inoltre obbligo dell'Affidatario implementare ogni altra forma di pagamento della sosta che sia conseguenza di atti o deliberazione del Comune. L'Affidatario dovrà adoperarsi per l'implementazione di tali modalità di pagamento e delle relative procedure di gestione.

12. Circa la gestione e la rendicontazione degli incassi da pagamento della sosta tramite parcometro, le procedure di gestione e di rendicontazione degli incassi sono le seguenti:

- apertura della cassa del parcometro (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri e verifica del funzionamento delle procedure medesime, es. controllo stampa scontrino e riscontro eventuali anomalie); svuotamento della cassa (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri, ritiro dello scontrino relativo ai dati dell'incasso parziale e totale, reintroduzione/ripristino della cassa vuota, chiusura del portello esterno); spostamento delle casse contenenti l'incasso giornaliero presso la sede dell'Affidatario; apertura delle casse con apposita chiave; conteggio dell'incasso del denaro in moneta con apposite macchine contamonete di cui l'Affidatario deve mantenere l'esclusiva disponibilità per tutta la durata del Contratto e imballo in rotoli (buste auto-sigillanti) per il versamento in banca;
- registrazione degli incassi: registrazione degli incassi di ogni parcometro, confronto fra il totale incassato, ovvero rilevato all'interno della cassa monete, e quello registrato dal singolo parcometro con specifica delle possibili differenze. L'Affidatario ha come onere la gestione/smaltimento della moneta metallica. In ogni caso, anche nelle ipotesi di furto/rapina/contraffazione/danneggiamento a opera di terzi, il calcolo del canone al Comune in base all'Art. 3 del Contratto e all'Offerta è effettuato sulla base delle somme indicate dalle stampe contabili di riepilogo generate dal parcometro all'atto dello svuotamento delle casse, restano quindi a carico dell'Affidatario tutti gli eventuali ammanchi;
- rendicontazione alla SRM: consegna di tutti i dati con periodicità mensile e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli opportuni; per i dettagli sulle modalità di rendicontazione e di controllo si veda l'Art. 19, nonché l'Allegato ALL02;
- versamento nel conto corrente dedicato di cui all'Art. 4. Il versamento deve essere effettuato entro termini congrui al fine di liquidare il canone al Comune.

13. È fatto obbligo all'Affidatario di effettuare lo svuotamento dei parcometri con una frequenza che ne permetta il corretto funzionamento e che ne valorizzi al massimo le potenzialità. In particolare, il sistema di telecontrollo dei parcometri deve permettere all'Affidatario di ricevere comunicazione (mail, sms, ...) dell'eventuale raggiungimento di una soglia preimpostata di capienza della cassa di ciascun parcometro al fine di evitare che la cassa si riempi totalmente e il parcometro non accetti pagamenti ulteriori. Al pervenire di tale comunicazione dovrà essere tempestivamente effettuato lo svuotamento del parcometro medesimo. Inoltre il sistema deve permettere la consultazione di un report quotidiano in cui sono elencati i parcometri in ordine decrescente di importo delle monete in giacenza.

14. L'operazione di gestione e rendicontazione degli incassi deve essere assicurata per ciascun parcometro gestito e per i parcometri installati dall'Affidatario nel corso dell'affidamento con le modalità descritte al presente Articolo, fatte salve eventuali procedure derivanti da specifiche tecniche differenti caratterizzanti i nuovi parcometri installati.

15. Per quanto riguarda il pagamento elettronico tramite moneta elettronica (Fast-Pay e/o altro), gli incassi sono gestiti dall'Affidatario e rendicontati alla SRM e al Comune. Gli introiti derivanti da tale modalità di pagamento devono essere direttamente versati nel conto corrente dedicato di cui all'Art. 4.

16. Circa la gestione e l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree di sosta regolamentata, di cui agli allegati di gara, è assegnata all'Affidatario l'operazione di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale afferente le aree di sosta oggetto di affidamento, con riferimento sia a quella pertinenziale alle stesse che a quella predisposta e da predisporre per indirizzare il traffico alle aree e alle strutture affidate in gestione nel rispetto del Codice della Strada e previa approvazione del Comune. Pertanto le succitate operazioni si intendono riferite esemplificativamente anche alle seguenti tematiche:

- riorganizzazione della sosta tenendo conto degli obiettivi fissati dal PGTU;
- razionalizzazione e ottimizzazione della sosta su segnalazione del Comune (in esito alla chiusura di un passo carrabile, allo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti o a modifiche diverse inerenti la circolazione);
- micro-progettazioni derivanti dalle ordinanze emesse dal Comune (inerenti la nuova istituzione o lo spostamento di stalli di sosta);
- istituzione, rimozione o spostamento di fermate del servizio di trasporto pubblico di linea.

Queste operazioni, anche laddove non realizzabili nell'ambito della manutenzione ordinaria/programmata, sono garantite dall'Affidatario senza corrispettivi aggiuntivi.

17. La segnaletica stradale orizzontale deve essere fatta oggetto di manutenzione nel rispetto di un'attività continua di monitoraggio dello stato della segnaletica medesima e di una pianificazione predittiva dell'esigenza di intervento. Essa deve comunque essere fatta oggetto di integrale manutenzione ogni due anni, nel periodo estivo; tale operazione di manutenzione deve essere rispettosa, in termini di tempistiche e di modalità, della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade, di cui all'Art. 14. La programmazione della manutenzione estiva della segnaletica stradale orizzontale deve essere redatta con riferimento al complesso delle aree affidate anche in caso di scadenza dell'affidamento o in ogni caso di cessazione anticipata, durante il periodo estivo, e consegnata al Comune appena disponibile, in modo che il subentrante eventualmente possa, per il primo anno di nuovo affidamento, operare in continuità con le attività dell'Affidatario. In caso di interventi ritardati o reiterati rispetto al piano di programmazione comunale e/o a interventi emergenziali, l'Affidatario è tenuto al ripristino integrale della segnaletica orizzontale di competenza entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

18. Circa la gestione e l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- operazioni di progettazione, realizzazione e installazione. L'Affidatario garantisce la verifica della documentazione di inquadramento predisposta dal Comune, la realizzazione del progetto (dalla fase di rilievo a quella esecutiva e di disegno "as built"), anche nella fase di relazione con le strutture tecniche e istituzionali del Comune (uffici, Quartieri, commissioni, comitati, ...), il sopralluogo congiunto (Affidatario e Comune) di verifica presso l'area di predisposizione della segnaletica nella fase di approvazione da parte del Comune (con pubblicazione di relativa ordinanza, se del caso), la predisposizione e l'installazione della segnaletica nel rispetto della normativa vigente, nonché la verifica del mantenimento della conformità della segnaletica;
- operazioni di manutenzione: l'Affidatario garantisce la verifica delle necessità manutentive a seguito di segnalazioni degli accertatori, da parte di utenti, del Comune o della SRM, e la realizzazione dei lavori manutentivi e di pulizia;
- in occasione di ogni intervento manutentivo e/o di nuova realizzazione all'interno del centro storico l'Affidatario ha l'obbligo di provvedere all'installazione di segnaletica di dimensioni ridotte e alla sostituzione/posa dei pali di sostegno della segnaletica con pali di diametro ridotto (Φ 48) e di colore RAL 7011.

Art. 8 Gestione dell'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.

1. Circa l'accertamento ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/97, sono affidate all'Affidatario le operazioni di accertamento previste dalla normativa vigente.

2. Ai dipendenti dell'Affidatario adibiti a tale attività saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi dell'art. 12-bis del Codice della Strada. L'Affidatario deve garantire tali operazioni per l'intera durata dell'affidamento. Gli incaricati dell'operazione di cui sopra devono essere riconoscibili nella loro funzione mediante adeguato vestiario, di cui all'Offerta, a carico dell'Affidatario, i cui elementi distintivi devono essere concordati preventivamente con la Polizia Locale del

Comune di Bologna (di seguito anche PL). Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi sono gestiti dal Comune. A tal fine, copie dei verbali di accertamento devono pervenire alla PL secondo le modalità informatiche descritte al presente articolo.

Più in dettaglio, l'attività di accertamento della sosta su strada prevede i seguenti rapporti operativi, intesi come operazioni minime effettuate, che vengono eventualmente integrate sotto il coordinamento della Polizia Locale:

- invio giornaliero tramite e-mail alla Centrale operativa della PL, del servizio giornaliero a 48 ore con indicazione degli Operatori qualificati della mobilità impiegati e i relativi percorsi coperti nella giornata;
- invio giornaliero tramite e-mail alla PL, Uff. Violazioni amministrative, dell'esportazione dei dati relativi ai verbali elevati dagli Operatori nel giorno precedente;
- invio segnalazioni/ricieste di chiarimento inerenti la corretta applicazione delle norme del Codice della strada in relazione alla segnaletica presente;
- invio rapporti di servizio/denunce/querele redatti dagli Operatori qualificati della mobilità inerenti fatti accaduti durante l'attività di accertamento;
- invio rapporti di servizio/ricieste per annullamento in autotutela di verbali contenenti errori invalidanti;
- gestione delle segnalazioni che la PL invia al concessionario relative all'incremento dei controlli in specifiche aree/vie;
- gestione delle segnalazioni che la PL invia all'Affidatario relative ai guasti ai parcometri, che vengono poi inoltrate agli uffici e alle squadre di manutenzione per gli opportuni interventi.

L'operazione di accertamento è preceduta dalla fase di pianificazione dei percorsi improntata all'efficienza del servizio (oggetto di costante analisi ed eventuale riprogrammazione), dalla predisposizione (elaborazione e vestizione) dei turni, coerentemente alle fasce orarie di regolazione della sosta nelle diverse zone previste dal Piano sosta. I criteri e le modalità di elaborazione dei turni sono definiti con l'obiettivo di dare copertura all'area nel suo complesso e di garantire la massima efficacia all'operazione di accertamento, anche mediante l'utilizzo del Car Supervisor di cui all'Offerta, comunque sotto il coordinamento della Polizia Locale (tenuto conto anche di quanto eventualmente organizzato ai sensi del successivo comma 7), nonché sulla base dei livelli di servizio individuati dal Contratto, in particolare con riferimento all'Elemento 2.3.a "Organizzazione di dettaglio del servizio. Strumenti utilizzati" dell'Allegato ALL-B Sistema di valutazione delle Offerte, o dall'Offerta.

3. Le Parti sono impegnate a presentare proposte tecnico-economiche sull'eventuale modifica dei turni con l'obiettivo di migliorare la produttività dell'attività di accertamento. A tal fine, l'Affidatario è impegnato a produrre un Piano di coordinamento che condividerà col Comune e con la SRM entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio dei servizi/attività.

4. L'operazione di accertamento gestita dall'Affidatario è affidata relativamente al complesso delle aree rientranti nel perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta, esclusa l'Area Fiera) e con riferimento agli articoli del Codice della Strada oggetto di conferimento di poteri mediante provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna. Essa è espletata nel corso dei turni succitati da parte di operatori qualificati della mobilità (lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi). Le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- verifica dello stato di qualità/funzionamento della segnaletica, dei parcometri installati e delle condizioni generali di sicurezza e di fruizione delle aree inserite nel perimetro di affidamento e immediata segnalazione interna e/o al Comune delle eventuali necessità di intervento, manutenzione o pulizia;
- monitoraggio degli stalli occupati per motivi di pubblico interesse o a seguito di rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico o di cause di forza maggiore. Rispetto alle occupazioni, si procederà a rilevare il numero di stalli occupati, l'arco stradale interessato e la durata dell'occupazione;
- monitoraggio della domanda di sosta nelle aree adibite alla sosta regolamentata su strada effettuato attraverso il controllo giornaliero, la quantificazione e la rilevazione del numero e della tipologia degli occupanti degli stalli durante la quotidiana operazione di accertamento (controlli effettuati con dispositivi elettronici); il dato rilevato deve essere presentato alla SRM ai sensi dell'Art. 19, nonché dell'Allegato ALL02 con indicazione puntuale per ciascun arco stradale del giorno e della fascia oraria;

- durante la fase di monitoraggio, disponibilità a fornire all'utenza le principali informazioni inerenti i servizi oggetto di affidamento di cui all'Art. 7, in particolare con riferimento all'ambito in cui esse sono richieste;
- verifica della presenza del titolo autorizzativo, necessario a sostare nelle aree oggetto di affidamento e della corretta esposizione dello stesso, e verifica di eventuali contravvenzioni al Codice della Strada, da svolgersi secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127; la verifica deve essere effettuata su tutte le vetture posteggiate attraverso la lettura ottica della targa e/o dei barcode, ovvero di tecnologie analoghe, dei sistemi autorizzativi ove presenti, nel rispetto della normativa vigente. Tale lettura deve essere svolta per ogni singolo veicolo posteggiato, anche in caso che l'accertatore constati, prendendone visione, che l'autorizzazione esposta sia valida. In caso di presenza di contrassegni/permessi che permettano la sosta gratuita nelle aree oggetto di affidamento, l'accertatore deve verificare la corrispondenza fra la targa del veicolo e il contrassegno esposto, consultando il database relativo ai possessori dei contrassegni/permessi. In caso di assenza di titolo autorizzativo che permetta la sosta nelle aree oggetto di affidamento, l'accertatore deve verificare, mediante la targa del veicolo, l'eventuale titolarità di un permesso/contrassegno dematerializzato o l'eventuale avvenuto pagamento mediante canale "mobile";
- avvio dell'eventuale procedura di infrazione (fino alla stampa del bollettino, di cui al successivo comma 5, comprensiva della rilevazione fotografica dell'infrazione e della targa del veicolo in sosta), nonché notifica dell'uso improprio dell'eventuale contrassegno alla Polizia Locale.

Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 40.000,00 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

5. In caso che nel corso della verifica di cui al comma precedente l'accertatore riscontri la violazione del Codice della Strada, questo deve avviare la notifica della violazione attraverso la strumentazione elettronica, la quale deve permettere: 1) l'associazione del bollettino di pagamento al numero di verbale, 2) il posizionamento dei verbali sul parabrezza della vettura con modalità che ne impediscano il depauperamento anche in virtù di eventi atmosferici, 3) la trasmissione, o in tempo reale o a seguito del rientro in sede in giornata dell'accertatore, delle contravvenzioni accertate al sistema informativo comunale.

6. L'Affidatario ha altresì l'onere di assistere il Comune col massimo sforzo e diligenza esigibili, con ogni mezzo e in tempi contenuti, in caso di contestazioni delle sanzioni e nel caso di successivo contenzioso quando e appena il Comune ne faccia richiesta, anche attivando e mantenendo operativa una specifica funzione aziendale, la quale curerà inoltre l'allineamento sull'intero panorama relativo al Piano sosta, con particolare riferimento a ogni modifica/integrazione normativa (anche relativa per esempio al rilascio e alla successiva gestione dei contrassegni/permessi di cui al successivo Art. 10). L'Affidatario nominerà entro il medesimo termine di cui all'Art. 13, comma 3, nell'ambito del proprio organico o dell'organico di uno dei propri soci, una risorsa con specifiche competenze legali specificamente dedicata alle procedure di contestazione delle sanzioni e nel caso di successivo contenzioso. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

7. A seguito dell'assegnazione delle operazioni oggetto di affidamento, sarà istituito un coordinamento delle operazioni di accertamento da parte della Polizia Locale. Gli indirizzi e le indicazioni di tale organismo saranno vincolanti per le modalità di espletamento delle operazioni di accertamento da parte dell'Affidatario. Il coordinamento di cui al presente comma lavorerà in accordo con la "Cabina di regia" di cui all'Art. 13, comma 18.

8. La SRM si riserva la facoltà, su indirizzo del Comune, e nel rispetto del provvedimento del Sindaco di cui al comma 2, di comandare attività mirate di accertamento, aventi per oggetto per esempio aree e/o orari particolari, da considerarsi aggiuntive o supplementari rispetto a quella di cui ai punti precedenti. Tali attività saranno coperte da corrispettivo aggiuntivo, a valere sul canone, nella misura di 42,00 (quarantadue/00) euro + IVA, per ora e per accertatore, e saranno oggetto di rendicontazione dedicata,

col dettaglio già previsto per l'attività di cui ai punti precedenti. Le attività aggiuntive o supplementari saranno regolate da specifici contratti, integrativi del Contratto, sottoscritti fra la SRM, il Comune e l'Affidatario.

Art. 9 Gestione della sosta a pagamento in parcheggi in struttura.

1. Circa la gestione dei parcheggi pertinenziali in abbonamento (ABB), di cui al comma 5, stanti i Regolamenti specifici approvati per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- ricezione delle richieste di abbonamento (ed eventuale inserimento in lista di attesa del richiedente);
- stipula dei contratti di abbonamento e inserimento nel relativo database;
- gestione dei database degli abbonati e delle liste di attesa;
- gestione delle "white-list";
- ricezione dei pagamenti degli abbonamenti presso la rete di front-office predisposta dall'Affidatario (è da prevedere che sia possibile anche tramite strumenti di pagamento elettronico), nel rispetto delle tariffe vigenti;
- ricezione delle segnalazioni da parte dell'utenza relative a eventuali malfunzionamenti o criticità e conseguente intervento.

2. Circa la gestione dei parcheggi di interscambio (INT), di cui al comma 5, stanti i Regolamenti specifici approvati per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- verifica del possesso di titoli di viaggio o di altre fattispecie che permettano la sosta a titolo gratuito da parte degli utenti e gestione degli eventuali pagamenti (mediante cassa manuale o automatica, o mediante rilascio di voucher orari per la sosta);
- guardiania o comunque regolazione degli accessi ai sensi degli specifici Regolamenti.

3. Circa la gestione dei parcheggi di attestamento (ATT), di cui al comma 5, stanti i Regolamenti specifici approvati per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- gestione dei pagamenti mediante vendita di appositi ticket per la sosta, effettuata da cassa manuale o automatica;
- guardiania o comunque regolazione degli accessi ai sensi degli specifici Regolamenti.

4. I contratti di gestione in essere fra la TPER e i gestori delle strutture denominate "Ex Minganti" e "Ex Panigal" dovranno essere rispettati fino alla scadenza prevista. Alla loro scadenza dovrà essere garantita comunque la fruibilità dei parcheggi per l'utenza, senz'alcuna soluzione di continuità.

5. Per tutti i parcheggi oggetto di affidamento (per complessivi 2.711 stalli):

- Bitone (ex Euraquarium, ABB), viale Lenin, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito dell'intervento di recupero e riqualificazione del complesso immobiliare di via Emilia Levante, 144 – Comparto R3.54;
- Buton (Borgo Masini, ABB), via Muggia, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Comparto R5.1.e – Fiera Stalingrado;
- Foscolo (ABB), via Foscolo, area di proprietà del Comune di Bologna, realizzata come parcheggio pubblico mediante i finanziamenti del Giubileo 2000;
- Marco Polo (ABB), via Fantin, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito della zona urbana speciale R3.1 – R3.27 – P2 Marco Polo;
- Ex Minganti (ATT), viale della Liberazione 15, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta nell'ambito dei lavori per il riutilizzo dell'immobile ubicato in via della Liberazione, 15 – area Bolognina – denominato "ex Minganti";

- Ex Panigal (ATT), via Emilia Ponente, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Piano particolareggiato relativo alla zona speciale "R.3.17 – PANIGAL";
- Piazza della Pace (ATT), area di proprietà del Comune di Bologna, realizzata come parcheggio pubblico in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. Il parcheggio non è attualmente aperto alla fruizione del pubblico;
- Santa Viola/Ferriera (ABB/INT), via Emilia Levante, 72, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Comparto R3.31 Riva Calzoni;
- STAVECO (ATT), viale Enrico Panzacchi, 10, area di proprietà dell'Agenzia del Demanio, concessa al Comune di Bologna in virtù del contratto di concessione Rep. 23/1999;
- Ex Stiassi – interrato e fuori terra (ABB), via Miliani, 7, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Piano particolareggiato di via Pietro Miliani, 7 destinato a zona produttiva P2;
- Tanari (INT), via Tanari, area di proprietà di RFI, concessa al Comune di Bologna in virtù del comodato d'uso gratuito Rep. 26/2008;
- Largo Nigrisoli (ATT), Largo Nigrisoli, area di proprietà del Comune;

L'Affidatario ha il compito di svolgere le seguenti operazioni:

- pulizia della struttura, compresa quella derivante da eventi atmosferici;
- presidio (garanzia di sicurezza) della struttura, anche negli orari e nelle fasi di chiusura;
- monitoraggio dello stato delle attrezzature e degli impianti;
- eventuale aggiornamento dei Regolamenti;
- interventi di manutenzione ordinaria/programmata e di messa a norma e manutenzione straordinaria; a tale riguardo, l'Affidatario è tenuto a consegnare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'avvio dei servizi/attività un cronoprogramma (GANTT) con l'indicazione delle attività che saranno effettuate in ogni struttura durante il periodo di affidamento. Al termine degli interventi l'Affidatario si impegna a consegnare copia delle certificazioni attestanti la correttezza delle lavorazioni eseguite;
- monitoraggio e rendicontazione ai sensi dell'Art. 19.

Come indicato al paragrafo **"2.3 Gestione della sosta e dell'accertamento" dell'Offerta**, l'Affidatario sostituirà i sistemi di controllo degli accessi attualmente presenti nei parcheggi di attestamento con impianti di controllo accessi a barriera SKIDATA – PARKING.LOGIC, o tecnologia equivalente e migliorativa presente sul mercato, entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dei servizi/attività.

La SRM precisa che il Comune prevede di poter perdere la disponibilità, nel corso dell'affidamento, o eventualmente di destinare ad altre finalità, il parcheggio STAVECO. Con effetto dalla data di riconsegna delle aree al Comune, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, verrà meno dall'oggetto dell'affidamento il parcheggio STAVECO (complessivamente 180 stalli a pagamento), con riferimento a ogni elemento di gestione della sosta a pagamento in struttura.

In particolare, la consegna delle aree del parcheggio STAVECO determinerà:

- il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 1.272.071,25 euro (IVA inclusa) nel 2018, che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all'Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
- il diritto per l'Affidatario di conguagliare in detrazione dal canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta), l'importo di 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) euro/anno + IVA.

Con riferimento al parcheggio STAVECO, il Comune prevede, in alternativa a quanto sopra, la possibilità di un suo potenziamento e/o riqualificazione a seguito di accordi con la proprietà. Per la regolazione di tale eventuale modifica delle operazioni oggetto di affidamento, le Parti ai sensi dell'Art. 18 sottoscriveranno un accordo che dovrà prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari, nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Contratto.

La SRM precisa che il Comune prevede di poter perdere la disponibilità, nel corso dell'affidamento, del parcheggio Tanari o, in alternativa a ciò, la possibilità di un suo potenziamento e/o riqualificazione. Per la regolazione di tale eventuale modifica delle operazioni oggetto di affidamento, le Parti faranno riferimento

all'Art. 18 e sottoscriveranno un accordo che dovrà prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari, nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Contratto.

Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

6. Per la gestione di tutti i parcheggi oggetto di affidamento è a carico dell'Affidatario ogni canone, imposta, diritto e tariffa per la fornitura di energia elettrica e per ogni altro bene/servizio necessario. L'Affidatario è tenuto a prendere in carico tutti gli oneri di cui sopra prima dell'avvio della gestione. I parcheggi oggetto di affidamento sono comunali e si configurano come un'estensione del Piano sosta, con una politica tariffaria integrata mirata alla gestione complessiva della mobilità sostenibile e all'interscambio modale. Sono presenti in tutti i parcheggi insegne predisposte e mantenute dall'Affidatario che indicano che si tratta di parcheggio del Comune di Bologna, con il relativo logo, a cui si affianca il logo del soggetto gestore. Per le caratteristiche sopra esposte, come già impostato nel precedente affidamento e confermato dalla U.I. Entrate dell'Area Risorse finanziarie del Comune di Bologna, i parcheggi oggetto di affidamento sono tutti direttamente riconducibili alla titolarità del Comune e il gestore in quanto tale non è quindi soggetto alle imposte comunali TARI, IMU, nonché COSAP per i passi carrabili di accesso ai medesimi.

7. La messa a norma e manutenzione straordinaria delle infrastrutture di parcheggio è garantita dall'Affidatario nel rispetto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire prodotta dal Comune, nel rispetto delle tempistiche, definite fino alla fase di collaudo, delle specifiche tecniche e gestionali, delle risorse, delle contabilizzazioni previste e delle condizioni tutte di cui all'Allegato ALL03, o comunque formalizzate dal Comune (fra queste, l'Elenco dei prezzi di riferimento del Comune di Bologna), nonché delle specifiche previste dai Regolamenti di cui ai commi precedenti. La tempistica di riferimento è quella fornita dall'affidatario con l'Offerta. Il Comune di Bologna è l'interlocutore esclusivo dell'Affidatario per ogni aspetto che attiene le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture di parcheggio. L'Affidatario è impegnato ad approntare per l'approvazione del Comune gli ulteriori progetti successivi alla fase preliminare e, in seguito, a implementare ogni previsione progettuale, nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile, in particolare del d.lgs. 50/16. Il Comune riconoscerà all'Affidatario un importo pari al 110% (centodieci per cento) di quanto a esso sarà fatturato per l'esecuzione di lavori (forfettariamente comprensivo delle spese tecniche previste nel quadro economico), fino al massimo delle risorse quantificate preliminarmente a tal fine, a titolo di necessarie e coerenti variazioni della remunerazione di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta). Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'intervento progettuale o attuativo programmato e non adempiuto. L'Affidatario, nel paragrafo **"2.3.c Piano di manutenzione"** dell'Offerta si è impegnato a ridurre le tempistiche di intervento. Garantisce, inoltre, la disponibilità dei dati relativi alle attività di manutenzione/pulizia attraverso un sistema di monitoraggio continuo costituito da una app PM2, di cui all'**Allegato 2** all'Offerta.

8. La messa a norma e manutenzione straordinaria delle infrastrutture di parcheggio è garantita anche con riferimento alle necessità che eventualmente sorgeranno nel corso dell'affidamento, non considerandosi manutenzioni straordinarie quelle causate da mancati interventi di manutenzione ordinaria, di cui al Piano della manutenzione ordinaria programmata e al Piano della pulizia, parte dell'Offerta. A tal proposito, la SRM precisa che il Comune prevede:

- di installare, a integrazione dei documenti di cui all'Allegato ALL03, sbarre per l'accesso e/o altri impianti (casce automatiche, ...) per la regolazione della sosta presso piazza Roosevelt e piazza Medaglie d'Oro;
- di convertire a uso di sosta su strada l'area di via Emilia Ponente, in fregio ai civici 19 e 21;
- di integrare, in corso di affidamento, l'Allegato ALL03 nel rispetto di quanto previsto dal PGTU approvato (nella Documentazione di gara) nel novembre 2019, in particolare al punto "4.8 – Logistica urbana delle merci" (Spazi logistici di prossimità, Punti di consegna, Aree di sosta a utilizzo dinamico e upgrading tecnologico), così come eventualmente integrato in fase di

approvazione, nonché con riferimento all'implementazione di sistemi tecnologici omologati (es. per la prenotazione degli stalli di carico/scarico merci, ...).

È compito dell'Affidatario, nell'ambito del monitoraggio dello stato delle attrezzature e degli impianti che è impegnato a garantire, segnalare al Comune ogni esigenza in tal merito. In particolare, l'Affidatario condurrà una verifica puntuale degli impianti e delle strutture presenti entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle operazioni affidate, anche con l'obiettivo di predisporre e aggiornare per tutta la durata del Contratto il "Fascicolo dell'opera", di cui all'Offerta, con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita e recuperando presso gli uffici competenti i documenti esistenti e non pubblicati, nonché verificherà inoltre la possibilità di intervenire sugli impianti comunque all'interno del periodo di affidamento, al netto degli interventi già previsti di cui all'ALL 03.

9. Qualora intervenga in corso di affidamento l'esigenza di condurre una manutenzione straordinaria, il Comune produrrà la necessaria progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, anche sulla base della collaborazione fornita dalla struttura tecnica e dalle professionalità dell'Affidatario, approverà gli ulteriori progetti e riconoscerà all'Affidatario un importo pari al 110% (centodieci per cento) di quanto a esso sarà fatturato per l'esecuzione di lavori, fino al massimo delle risorse quantificate preliminarmente a tal fine, a titolo di necessarie e coerenti variazioni della remunerazione di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta).

Art. 10 Rilascio dei contrassegni/permessi.

1. Sono assegnate all'Affidatario le operazioni di acquisizione (laddove non si tratti di titoli dematerializzati o che divengano dematerializzati in corso di vigenza del Contratto) e di rilascio dei contrassegni/permessi, la riscossione delle eventuali somme dovute per gli stessi, nel rispetto delle tariffe vigenti, nonché ogni altro adempimento a ciò correlato (es. voucher ZTL). In particolare devono essere gestite tutte le operazioni necessarie al rilascio dei contrassegni/permessi e dei diversi strumenti autorizzativi per l'accesso e/o la sosta nelle aree regolate, da effettuarsi contestualmente alla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti e in conformità alle disposizioni normative e/o regolamentari e agli atti comunali vigenti.

Un elenco degli atti comunali vigenti, non esaustivo, è il seguente: deliberazione di Giunta PG 169974/2004 di delimitazione della ZTL; deliberazione di Consiglio PG 30429/2006 di approvazione del Piano merci; deliberazione di Giunta PG 59401/2006 di approvazione del quadro tariffario di accesso alla ZTL; deliberazione di Consiglio PG 109827/2007 di approvazione del PGTU; ordinanza PG 352163/2014 di regolazione dell'accesso alla ZTL; deliberazione di Consiglio PG 367149/2014 e di Giunta PG 127532/2015 di approvazione dell'aggiornamento delle tariffe attinenti la mobilità sostenibile e di istituzione di diritti d'istruttoria; ordinanza PG 296107/2015 di regolazione dell'area "T"; ordinanza PG 95591/2016 di regolazione dell'accesso alla ZTL; deliberazione di Giunta PG 182167/2016 di aggiornamento delle tariffe per i contrassegni operativi; deliberazione di Giunta PG 329762/2017 relativa a modifiche alle regole di accesso alla ZTL e alle tariffe per la sosta, deliberazione di Consiglio PG 149069/19 relativa alla zona "Cirenaica"; deliberazione di Consiglio PG 163862/19 relativo alle agevolazioni tariffarie per l'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) dei bus turistici con guida turistica abilitata ai sensi della L.R. 4/2000; deliberazione di Consiglio PG 178386/19 di istituzione della ZTLa (Zona a traffico Limitato ambientale, "Bonus mobilità"); Linee Guida MIT RU n. 5050/2019 sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato.

Il Comune si riserva ovviamente di rivedere e/o integrare le disposizioni richiamate anche in corso di vigenza del Contratto.

In particolare, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- rilascio dei contrassegni validi per l'accesso nelle aree regolamentate dal Piano sosta, e da ulteriori atti impattanti, anche temporaneamente, sulla mobilità, con particolare riferimento alla ZTL (residenti – titolo dematerializzato, "operativi" – titolo dematerializzato, posto auto, medici, accompagnamento scolastico, temporanei, titoli sosta agevolata per assistenza, ...);
- rilascio dei contrassegni/permessi per la circolazione e la sosta di persone con disabilità (cd. contrassegni "H – handicap") e contestuale gestione e presidio del buon funzionamento di tutte le procedure di caricamento e archiviazione delle targhe collegate ai contrassegni da parte di cittadini residenti a Bologna e non;
- rilascio delle vetrofanie di sosta – titolo dematerializzato, per tutte le zone previste dal Piano sosta;

- rilascio dei titoli per tutte le zone residenziali ("residenti Zona Stadio", ... e rilascio dei telecomandi per la zona residenziale "Corte Galluzzi");
- rilascio o esclusivamente fornitura ai soggetti deputati al rilascio individuati dal Comune (quartieri, alberghi, ...) di titoli di esenzione e agevolazione della sosta (zone residenziali "E" e "D", "socio-sanitari", "accompagnamento scolastico fuori ZTL", "assistenza a persone non autosufficienti", "alberghi e B&B", ...);
- rilascio delle tessere elettroniche (smart-card) per l'accesso alle aree protette da dissuasori telecomandati;
- rilascio delle vetrofanie identificative di veicoli alimentati a Gpl/metano o ibridi e dei contrassegni identificativi di veicoli elettrici;
- assistenza all'utenza su ogni problematica relativa ai contrassegni/permessi, anche in fase di espansione del Piano sosta, anche tramite apposito call-center che risponde al numero telefonico urbano dedicato attivato dal Comune di Bologna (800 108088, con oneri a carico dell'Affidatario, fatturati nella fase di cui all'Art. 4, comma 3), con orario di funzionamento 24/7. Tale contatto telefonico deve assolvere anche le funzioni di cui alle Linee guida del MIT sulla regolamentazione della circolazione stradale nelle ZTL RU n. 5050/2019 del giugno 2019;
- gestione delle procedure relative all'accesso alla ZTL e alle zone telecontrollate esistenti (zona U, zona S. Francesco) e che verranno implementate dall'Amministrazione (ad es. Aree Pedonali Integrali, Corsie preferenziali, ...) tramite utilizzo dei ticket per l'accesso temporaneo, tramite il mantenimento di tutte le azioni necessarie alla possibilità di utilizzo delle tre modalità di convalida dei titoli (internet, call-center, sms); dev'essere inoltre garantito il presidio del buon funzionamento delle procedure, per evitare sanzioni ai cittadini che le utilizzino;
- gestione delle richieste di annullamento alla PL di sanzioni derivanti da errori (di digitazione targhe, mancati o ritardati inserimenti targhe, ...) commessi dagli operatori degli sportelli in fase di rilascio/modifica dei contrassegni/permessi;
- controllo e archiviazione di ciascuna pratica di rilascio, compresa la cura dell'archivio in spazi adeguati (a esclusione delle pratiche relative al rilascio dei contrassegni per la circolazione e la sosta di persone invalide) e la ricerca efficace di pratiche;
- gestione della versione base del "gestore pratiche", che consente di agevolare e snellire le pratiche di richiesta di qualsiasi tipologia di contrassegni, fornendo un sistema di archiviazione elettronica basato sulla creazione di fascicoli, ognuno contenente tutta la documentazione relativa a una determinata pratica. Nell'ambito di tale versione base l'Affidatario acquisisce le richieste dei cittadini, le archivia in fascicoli dedicati, invia le lettere di proroga tramite PEC ai titolari di contrassegni operativi e gestisce eventuali comunicazioni con i titolari;
- garanzia, per ciascun operatore, della creazione/mantenimento dell'identità digitale ad alta affidabilità cui consegue la possibilità di collegamento al sistema di gestione contrassegni (denominato SARA);
- versamento degli incassi relativi presso il conto corrente dedicato di cui all'Art. 4;
- predisposizione, su indicazione/richiesta del Comune, di materiale informativo e di ogni altro strumento utile a fornire le informazioni ai cittadini in merito ai requisiti, alle modalità di utilizzo e al costo dei contrassegni/permessi, anche in occasione di espansioni del Piano sosta e/o di manovre tariffarie, con aggiornamento adeguato e in proporzione dell'utenza servita, nonché a eventuali modifiche ai regolamenti o agli atti che regolano il possesso e il rilascio dei contrassegni/permessi, anche attraverso uno specifico sito internet dedicato. Il materiale predisposto è essere soggetto all'approvazione del Comune;
- predisposizione, su indicazione/richiesta del Comune, di bozze di comunicazioni ai cittadini e/o di materiale informativo e/o di ogni altro strumento utile a fornire le informazioni ai cittadini in merito ai requisiti, alle modalità di utilizzo e al costo dei contrassegni/permessi, anche in occasione di espansioni del Piano sosta e/o di manovre tariffarie, con aggiornamento adeguato e in proporzione dell'utenza servita, nonché a eventuali modifiche ai regolamenti o agli atti che regolano il possesso e il rilascio dei contrassegni/permessi. Deve essere predisposto uno specifico sito internet dedicato alle modalità di erogazione dei servizi, preventivamente concordate con il Comune, in cui siano previsti rinvii tramite link alle pagine del Comune nel quale sono indicate tutte le informazioni ai cittadini in merito ai requisiti, alle modalità di utilizzo e al costo dei contrassegni/permessi. Tutto il materiale predisposto (inclusi eventuali testi mail, messaggi da inoltrare via sms, comunicazioni non richieste espressamente dal Comune ma

ritenute utili per meglio esplicitare servizi/ampliamenti di servizi forniti, ecc.) deve essere soggetto all'approvazione del Comune.

- tenuta dell'agenda degli appuntamenti per il rilascio di contrassegni/permessi particolari (contrassegni "operativi", anche di carattere temporaneo e cd. contrassegni "H - handicap"). L'agenda degli appuntamenti deve essere modulabile sulla base delle esigenze segnalate dal Comune secondo modalità concordate;
- aggiornamento in tempo reale del database relativo ai possessori dei contrassegni/permessi (in condivisione col Comune, mediante il sistema "SARA" e la collegata console di gestione documentale del Comune), nonché eventuale conseguente caricamento delle targhe nelle "white-list";
- implementazione, con frequenza almeno giornaliera, del database generato dal sistema "SARA" con i dati derivanti dalle attività processate dal canale di rilascio via web di contrassegni/permessi di cui all'Art. 13, comma 23.
- collaborazione e rilascio dell'accesso alla consultazione dei database e degli archivi relativi ai possessori di contrassegni/permessi da parte di enti e autorità pubbliche che facessero richiesta di informazioni relativamente a tali soggetti;
- rilascio di ricevuta, riferita a ogni operazione di inserimento, modifica o cancellazione di elementi (targa, ...) collegati a contrassegni/permessi, anche quando il sistema "SARA" non consenta di provvedere automaticamente;
- comunicazione ai possessori di particolari contrassegni/permessi dell'approssimarsi della scadenza del contrassegno di cui sono titolari non oltre i 90 (novanta) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del contrassegno. Le modalità con cui notificare tale evento e le categorie di titolari a cui inviare tale notifica saranno concordate col Comune non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla stipula del Contratto, su iniziativa dell'Affidatario. Nelle more si utilizzerà la notifica mezzo posta ordinaria;
- annullamento e/o revoca dei contrassegni/permessi (previa comunicazione ai titolari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o sistema analogamente certificato) qualora eventuali disposizioni comunali, approvate anche successivamente l'avvio delle operazioni, ne determinino l'esigenza;
- gestione di tutte le attività necessarie a garantire l'erogazione del cosiddetto "Bonus mobilità", per tutti gli anni di sua applicazione, nel rispetto degli atti vigenti e delle successive eventuali ulteriori deliberazioni attuative, con le modalità descritte nel prospetto dedicato, di cui agli allegati di gara.

L'Affidatario deve utilizzare il sistema, già attivo, di rilevazione dell'attesa degli utenti agli sportelli e implementarne uno più prestante, di cui all'Offerta, presso le ulteriori postazioni di relazione col pubblico e predisporre strumenti di rilevazione del tempo di attesa degli utenti al call-center, nonché garantire i tempi di cui all'Offerta (tempi medi di rilascio per i contrassegni "Zero minuti" e "Dieci minuti").

Le attività elencate ai punti precedenti potranno subire modificazioni e/o integrazioni anche in conseguenza di decisioni assunte dal Comune e all'adeguamento/incremento di contrassegni/permessi da rilasciare e/o informazioni da rendere. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. L'errore che comporti un'azione in autotutela da parte del Comune, a fronte di contrassegni/permessi rilasciati in assenza o carenza di requisiti, può comportare l'applicazione di una penale, pari a 50,00 (cinquanta/00) euro/episodio.

Le operazioni devono essere svolte sulla base della regolamentazione fissata dagli atti del Comune e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Le operazioni dovranno essere adeguate qualora il Comune adottasse ulteriori o diversi provvedimenti.

2. Il rilascio dei contrassegni/permessi deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto all'Allegato ALL01, nonché dall'Offerta ("Fascicolo dell'utente") in modo che le operazioni in back-office possano adeguatamente garantire e sostenere quelle in front-office, da assicurare entrambe le tipologie in costanza di numero di operatori (in questo senso, alla SRM è riconosciuto il diritto di prevedere flessibilità di apertura al pubblico fino a far coincidere l'orario di front-office con quello di lavoro). Deve

essere inoltre possibile per l'utenza prendere appuntamento, eventualmente per i soli casi di maggior complessità e con necessità di maggiori requisiti di rilascio (es. contrassegni/permessi operativi, ...). Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

3. Durante lo svolgimento delle operazioni il personale deve portare ben visibile una tessera di riconoscimento al fine di consentire l'immediata e agevole identificazione da parte dell'utenza.

4. L'organizzazione del personale, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale stesso, devono essere gestiti in modo tale da garantire il corretto svolgimento delle operazioni secondo le modalità e gli orari definiti nel Contratto e/o in ulteriori accordi scritti fra l'Affidatario e la SRM. L'organizzazione e la formazione del personale devono essere gestiti nel pieno rispetto di quanto previsto nell'Offerta, in particolare al paragrafo **"2.1.g Piano di formazione e aggiornamento del personale"**.

5. Per l'espletamento delle operazioni di gestione del rilascio dei contrassegni/permessi l'Affidatario deve utilizzare il sistema di gestione dei contrassegni del Comune denominato "SARA" e la collegata console di gestione documentale del Comune. L'Affidatario, con riferimento al sistema di gestione dei contrassegni del Comune denominato "SARA" e alla collegata console di gestione documentale del Comune, è impegnato a monitorarne il funzionamento e ad adoperarsi perché sia tempestivamente garantita ogni manutenzione e implementata ogni opportunità di evoluzione operativa.

6. L'Affidatario dev'essere in grado di gestire anche eventuali nuovi permessi che il Comune vorrà implementare anche in relazione all'introduzione di progetti specifici (es. le piattaforme di distribuzione logistica delle merci).

7. Nell'ambito dell'operazione di rilascio dei contrassegni "H – handicap", in particolare, devono essere gestite tutte le operazioni di cui alla deliberazione di Giunta PG 298747/12 recante "Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni 'H – handicap' e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi" e ai suoi allegati. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

Art. 11 Servizi/attività inerenti la mobilità ciclistica, anche di promozione.

Le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):

- rilievo sempre aggiornato con cadenza minima mensile (entro il giorno 12 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), su mappa (formato GIS, shapefile e relativi database) delle rastrelliere di proprietà pubblica esistenti;
- manutenzione del parco rastrelliere esistente, con re-distribuzione, mediante rimozione e successiva re-installazione, di parte del parco rastrelliere esistente, nel rispetto di specifica richiesta del Comune, fino a un massimo di 250 (duecentocinquanta) posti-bicicletta per ogni anno di affidamento;
- fornitura, consegna, installazione e manutenzione di rastrelliere per la sosta delle biciclette (come da modello di cui agli allegati di gara) in luoghi appositamente individuati dal Comune. L'Affidatario è impegnato a fornire, consegnare, installare e mantenere, successivamente a una proposta concordata con il Comune, un numero minimo aggiuntivo di 750 (settecentocinquanta) posti-bicicletta per ogni anno di affidamento, da destinare all'ampliamento e al rinnovo del parco rastrelliere esistente. L'operazione di consegna, installazione e successiva manutenzione che fosse richiesta all'Affidatario in aggiunta a tale previsione avrà un costo per il Comune pari a 80,00 (ottanta/00) euro + IVA per ogni posto-bicicletta, eventualmente incrementato di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro + IVA per ogni elemento dissuasore installato a protezione delle rastrelliere. In caso di mancata o parziale realizzazione di quanto previsto al presente punto,

L'Affidatario liquiderà al Comune, alla scadenza del Contratto, la somma equivalente a quanto non attuato;

- realizzazione e gestione di una rete di dispositivi pubblici di gonfiaggio e prima riparazione di biciclette a disposizione dell'utenza. L'Affidatario garantisce la messa in opera, su proposta del Comune, di almeno 8 (otto) dispositivi, compresa la sostituzione dei 2 (due) dispositivi di gonfiaggio esistenti, e la successiva manutenzione e tenuta in funzione degli stessi;
- gestione e manutenzione di una rete di ciclostazioni dedicate al deposito e alla sosta in sicurezza delle biciclette, nel rispetto di quanto previsto dal PGTU approvato nel novembre 2019, in particolare al punto "4.2 – Mobilità ciclistica" e al Biciplan. Il Comune, con proprie risorse e all'interno di propri progetti, sta sviluppando apposite strutture destinate alle funzioni sopra descritte, in particolare in prossimità di alcune stazioni ferroviarie o di altri attrattori collocati all'interno del territorio comunale; una prima struttura è collocata presso la stazione SFM Roveri (come da Documentazione di gara), mentre altre 6 (sei) sono finanziate e in fase di progettazione. L'attività richiesta consiste nella programmazione e nella successiva implementazione delle operazioni di manutenzione e tenuta in funzione delle strutture, delle attrezzature ubicate al loro interno e dell'impiantistica presente (illuminazione, videosorveglianza, controllo accessi, ...), nella gestione dell'utilizzo di tali depositi stanti i Regolamenti specifici che saranno a tal fine predisposti dal Comune, nonché nella tenuta dei rapporti con la clientela e in ogni altra attività necessaria al corretto funzionamento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze, fornitura dei dispositivi di accesso alle strutture, ricezione delle richieste di abbonamento al servizio, gestione degli introiti di utilizzo del servizio, servizi di informazione all'utenza, ...). Il Comune, che si riserva di estendere ulteriormente la rete delle ciclostazioni, prevede che la copertura dei costi sopravvenienti, da determinare in ragione di preventivi che l'Affidatario dovrà presentare su richiesta e nel rispetto delle specifiche dettate dal Comune, anche relative alla reportistica di utilizzo, sia garantita mediante il diritto per l'Affidatario di conguagliare in detrazione dal canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 2, lett. a), i relativi importi oggetto di specifico accordo fra l'Affidatario e il Comune;
- effettuazione di attività di promozione e di sostegno della mobilità ciclistica e di altre forme di mobilità sostenibile, quali a titolo esemplificativo: iniziative di comunicazione, di coinvolgimento della cittadinanza (con riferimento anche alla possibile organizzazione di eventi pubblici, quali la Settimana europea della mobilità sostenibile), campagne di rilievo e monitoraggio dei flussi ciclistici, nonché realizzazione di prodotti editoriali, su proposta del Comune, eventualmente di recepimento di proposta/e dell'Affidatario, per un importo massimo di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro/anno + IVA. Raggiunto un accordo col Comune, l'Affidatario attuerà tali iniziative con la tempistica concordata, comunque entro il termine dell'anno di riferimento. In caso di mancata o parziale realizzazione di quanto previsto al presente punto, l'Affidatario liquiderà al Comune, alla scadenza del Contratto, la somma equivalente a quanto non attuato;
- nell'ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno dei furti, erogazione del servizio al pubblico di marchiatura delle biciclette, mediante punzonatura meccanica del telaio della bicicletta col sistema Securmark al prezzo massimo per l'utenza di 6,00 (sei/00) euro, IVA inclusa. La punzonatura (o marchiatura) è utile sia come deterrente nei confronti del possibile furto, sia come ausilio per le forze dell'ordine nella restituzione al proprietario della bicicletta rubata (mediante database dei proprietari). L'Affidatario, curando ogni aspetto organizzativo e sostenendo ogni costo, deve garantire il servizio di punzonatura per un minimo di 300 (trecento) ore per ogni anno di affidamento. A tal fine, con cadenza semestrale, con anticipo di almeno un mese, l'Affidatario proporrà alla SRM un calendario delle attività che sarà approvato dalla SRM stessa in accordo con il Comune. Inoltre, il servizio di punzonatura dovrà essere erogato in occasione di ogni "Asta di biciclette" organizzata col patrocinio del Comune (in tali occasioni la punzonatura è offerta al pubblico gratuitamente), per un massimo di cinque eventi annui per ogni anno di affidamento;
- gestione della segnaletica e dell'arredo di indirizzamento per la mobilità ciclistica esistenti (di cui agli allegati di gara), anche esterni al Perimetro del Piano sosta; la segnaletica deve essere regolarmente pulita e mantenuta, eventualmente sostituita. In caso di sviluppo di una nuova segnaletica, la cui progettazione e il cui finanziamento saranno a carico del Comune, devono esserne garantite la pulizia, la manutenzione e l'eventuale sostituzione;
- proposta al Comune per l'organizzazione e lo sviluppo della partecipazione al premio annuale nazionale "URBAN AWARD Mobilità Sostenibile" ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, organizzato con l'ANCI (<http://www.anci.it/al-via-lurban-award-premio-per-la-mobilita-sostenibile/>).

Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

Art. 12 Acquisto, gestione e cessione del ramo d'azienda.

1. Come già indicato nel bando di gara, l'Affidatario è tenuto ad acquisire il ramo d'azienda afferente le operazioni dalla società TPER. Tale ramo d'azienda è costituito dai beni necessari all'espletamento dei servizi/attività valorizzati al loro valore residuo, dai contratti di lavoro con il personale afferente le operazioni oggetto di affidamento, dai contratti per beni e servizi/attività necessari all'espletamento delle operazioni, nonché da tutte le autorizzazioni/certificazioni relative che l'Affidatario provvederà a volturare a suo nome contestualmente con l'acquisto del ramo d'azienda. L'acquisto del ramo d'azienda dovrà essere perfezionato entro il 31 ottobre 2021 con conseguente avvio dei servizi/attività in data 1 novembre 2021, a condizione che l'Affidatario riceva per iscritto entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021 la descrizione completa, esaustiva e definitiva del ramo di azienda, unitamente a una situazione patrimoniale aggiornata e alla necessaria documentazione. A tal fine, la SRM e il Comune si impegnano, per quanto di propria competenza, a prestare tutta la più ampia collaborazione affinché la TPER trasmetta tali informazioni e documenti entro il termine del 30 settembre 2021, dichiarandosi fin d'ora disponibili a inviare con l'Affidatario, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una formale richiesta scritta alla TPER, con cui quest'ultima verrà informata della sottoscrizione dello stesso e le verrà richiesto di mettere a disposizione quanto sopra. La SRM e il Comune dichiarano fin d'ora che l'Affidatario non sarà responsabile di eventuali inadempimenti imputabili alla mancata o tardiva trasmissione delle informazioni e dei documenti citati. In ogni caso, qualora non si addivenisse all'avvio dei servizi il giorno 1 novembre 2021 per cause non imputabili alla SRM o al Comune (quali, per esempio, la mancata disponibilità di documentazione proveniente da terzi), non potrà essere addebitata a essi alcuna responsabilità ovvero obbligo di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo; parimenti, qualora non si rispettasse la data indicata per cause non imputabili all'Affidatario, lo stesso non potrà incorrere nella decadenza dall'aggiudicazione né in altre misure sanzionatorie di alcun tipo.

L'acquisizione del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. comporta il subentro in tutti i contratti di lavoro, attivi e passivi di cui al contratto richiamato e il subentro in tutti i contratti di fornitura. Il ramo d'azienda dovrà risultare a tutti gli effetti acquisito da parte dell'Affidatario dalla TPER, nel rispetto dello schema di contratto di acquisto di ramo d'azienda fra gli allegati di gara, entro e non oltre il formale avvio dei servizi/attività.

2. L'Affidatario deve ottenere l'autorizzazione del Comune relativamente agli investimenti che si configurino come manutenzione straordinaria del ramo d'azienda; sono esclusi gli interventi di adeguamento alle norme di legge resisi necessari e non previsti, cui l'Affidatario deve dar corso nel rispetto delle norme. L'autorizzazione del Comune può essere legata a una revisione dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto, a valere sul canone. L'esatta consistenza del ramo d'azienda, dal momento della sottoscrizione sino alla data di scadenza dell'efficacia del Contratto, al lordo degli investimenti realizzati dall'Affidatario nel periodo di affidamento e dei documenti di cui al sistema di gestione per la qualità, è oggetto di costante rendicontazione da parte dell'Affidatario, nel rispetto delle modalità e delle indicazioni previste dal sistema di monitoraggio di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02.

3. Salvo accordo tra le Parti, l'Affidatario, per la gestione dei servizi/attività affidati, stipula contratti d'impresa la cui durata non eccede la durata dell'affidamento; l'Affidatario comunicherà alla SRM la stipulazione di contratti di durata eccedente rispetto a tale periodo entro 10 (dieci) giorni naturali precedenti la stipulazione. Nei contratti stipulati, per la regolazione dei quali devono essere utilizzati strumenti di tracciabilità dei pagamenti e in particolare il conto corrente dedicato di cui all'Art. 4, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi/attività affidati, devono essere previste apposite clausole che attribuiscono la facoltà di proroga – se necessaria a garantire la continuità dei servizi/attività resi – anche in caso di scadenza degli stessi, per un periodo ulteriore minimo di 12 (dodici) mesi.

4. Alla cessazione di efficacia della concessione, il ramo d'azienda gestito, così come esistente e verificato dalla SRM in esito alle trasmissioni di cui al comma 2, dovrà essere trasferito al nuovo gestore o in subordine al Comune, alle medesime condizioni e con i medesimi criteri di valutazione adottati per la sua acquisizione, nonché garantendo ai concorrenti che prenderanno parte alla procedura successiva di affidamento una fase di data-room adeguata per tempistiche e completezza di informazioni. All'atto della sottoscrizione del nuovo contratto di cessione, momento nel quale l'Affidatario non avrà più la titolarità

del ramo d'azienda, la SRM libererà la garanzia di cui all'Art. 23. Entro la data del 30 aprile 2024, l'Affidatario dovrà proporre alla SRM la bozza di un Contratto dai contenuti del tutto analoghi a quelli contenuti nel contratto sottoscritto dall'Affidatario al momento dell'avvio delle operazioni, affinché la SRM possa richiedere/proporre modifiche da apportare al medesimo contratto prima della sua sottoscrizione. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) euro e 4.000,00 (quattromila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

5. Le opere installate e i beni acquisiti a spese dell'Affidatario entro il termine di durata del Contratto, a condizione che siano stati oggetto di autorizzazione e di puntuale rendicontazione di cui al comma 2 precedente, opportunamente elencati nel dettaglio in un inventario, saranno ceduti al nuovo gestore o, in subordine, al Comune, alle seguenti condizioni:

- di diritto, senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti non iscritti a libro cespiti o totalmente ammortizzati (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo di vigenza del Contratto;
- al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, e quindi non totalmente ammortizzati nel periodo di convenzione;
- scorte di magazzino al valore calcolato secondo il metodo del costo medio ponderato.

6. In considerazione delle tempistiche previste e da prevedere, l'Affidatario è tenuto a dare piena ed efficace continuità (pianificare, realizzare, mettere in opera e mantenere) all'investimento di parziale sostituzione dei parcometri, meglio descritto all'interno del contratto di cessione del ramo d'azienda, di cui al presente articolo. Precedentemente e successivamente la data di prima posa dei nuovi parcometri, essi potranno comunque essere oggetto di riposizionamento e/o di sostituzione. L'obiettivo dell'investimento di parziale sostituzione dei parcometri e degli interventi di riposizionamento e/o di sostituzione è quello di favorire l'utenza, rispetto alla situazione iniziale, collocando i parcometri in posizione visibile rispetto agli stalli, prevedendo, se necessario, un'adeguata segnaletica per l'individuazione degli stessi e dando più ampia attuazione a quanto previsto dal comma 901 dell'art. 1 della L. 208/15. I nuovi parcometri da installare dovranno essere in numero sufficiente perché la distanza pedonale massima che un utente deve coprire per completare le operazioni di pagamento mediante il parcometro non sia superiore a 200 (duecento) metri.

7. L'Affidatario è inoltre impegnato, entro il primo anno di affidamento, a condurre i seguenti investimenti, di cui all'Offerta, di implementazione del ramo d'azienda:

- fornitura e installazione di 20 (venti) telecamere multispace (localizzazione da definire in accordo con il Comune) in grado di rilevare la presenza del veicolo sullo stallo. I sensori multispace sono basati sull'analisi video mediante area detection degli stalli occupati. Ogni sensore è in grado di monitorare decine di stalli in funzione delle caratteristiche di installazione e di distribuzione delle aree di sosta. In maniera cautelativa, considerando l'altezza di installazione del singolo device ad una altezza inferiore ai 10 metri, si prevede una copertura di 7 stalli contigui per ogni device;
- fornitura e implementazione della rete di connettività LoRa di integrazione dei device, integrati anche alla piattaforma SUMP, che mostrerà in tempo reale l'occupazione dell'area di stallo e il tempo medio di sosta;
- fornitura e installazione di 10 (dieci) pannelli a messaggio variabile (PMV), la cui localizzazione sarà da definire in accordo con il Comune, con l'obiettivo di garantire lo "smooth parking", di cui all'Offerta. Essi conterranno una matrice dinamica di tre righe per 16 caratteri per poter fornire la possibilità di prevedere messaggi, anche automatici, legati all'infomobilità cittadina derivante dai dati di occupazione o informazioni generali di pubblica utilità;
- fornitura e installazione di 10 (dieci) centraline ambientali di rilevazione della qualità dell'aria, per un monitoraggio diffuso sul territorio dei parametri meteo e di qualità dell'aria. I dati trasmessi dalle centraline, quali ad esempio NOx, PMx, verranno raccolti e rappresentati in tempo reale nella piattaforma SUMP;
- fornitura e installazione di 5 (cinque) telecamere per il monitoraggio e la classificazione del traffico veicolare, nonché per la diretta conversione dello stesso in valori di CO2 equivalente emessi dalla singola vettura monitorata in tempo reale, la cui localizzazione sarà da definire in accordo con il Comune. Dati e immagini possono essere elaborati direttamente a bordo telecamera e i valori di output sono inviati, tramite API, direttamente alla piattaforma SUMP. Pur focalizzandosi sulle emissioni veicolari, l'attività prevede, tramite l'utilizzo del software di analisi

video per la classificazione dei veicoli in transito, anche la creazione di report statistici sulla mobilità. Tali strumentazioni, basate su tecnologia di Multiple Object Recognition, sono in grado di monitorare simultaneamente flussi veicolari e ciclopedonali, andando a raddoppiare quindi i siti di monitoraggio flussi ciclopedonali descritti;

- fornitura e installazione di 3 (tre) depositi urbani per biciclette modello "Velo box", la cui localizzazione sarà da definire in accordo con il Comune, accessibile tramite card personale;
- fornitura e installazione di 15 (quindici) videocamere per la videosorveglianza di altrettanti siti di parcheggio biciclette all'aperto, la cui localizzazione sarà da definire in accordo con il Comune, con l'obiettivo di garantire contrasto al vandalismo e/o ai furti. In particolar modo sarà valutato il posizionamento delle stesse all'interno dei parcheggi in modo da stimolare ulteriormente l'interscambio auto-bici.

L'Affidatario è inoltre impegnato, entro il primo anno di affidamento, a condurre i seguenti investimenti, di cui all'Offerta, esterni al ramo d'azienda, la cui localizzazione sarà da definire in accordo con il Comune, previo accordo coi futuri proprietari:

- mera fornitura e installazione di 4 (quattro) attraversamenti ciclopedonali "smart", comprensivi di quadro di controllo cross-bike, paletti e armadio stradale, destinati a confluire nel patrimonio del Comune, che ne curerà la manutenzione;
- mera fornitura e installazione di 6 (sei) hub MOVI/Mobike, destinati a confluire nel patrimonio di Idri BK, che ne curerà la manutenzione.

Art. 13 Obblighi di servizio. Impegni a carico dell'Affidatario.

1. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate, anche mediante la conduzione di verifiche ispettive interne idonee a verificare i processi di erogazione dei servizi/attività, è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nell'Allegato ALL01 o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e da circolari vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni gestite (nonché dei principi di progettazione universale e di tutela ambientale e di promozione della filiera corta di cui al Protocollo d'intesa citato all'Art. 30). Inoltre, con riferimento alla gestione e allo sviluppo di tutte le operazioni affidate, l'Affidatario curerà adeguatamente anche i correlati aspetti giuridico-amministrativi, provvedendo ad informare tempestivamente le Parti su ogni elemento di novità o aggiornamento, in conseguenza di leggi o di qualsiasi altro elemento di regolazione vigente o sopravvenuto. L'Affidatario inoltre applicherà per ogni servizio erogato all'utenza e per ogni modalità di pagamento le tariffe regolate dal Comune; in ogni caso la tariffa che l'Affidatario farà pagare all'utenza per la fruizione dei servizi sarà quella prevista dagli strumenti di regolazione del Comune. È consentito che siano attivate modalità di pagamento multiple (es. più app per il pagamento "mobile" della sosta su strada) a condizione che almeno una di queste modalità preveda il pagamento della tariffa regolata dal Comune, è consentito che costi aggiuntivi, previsti su modalità ulteriori, correlati con l'offerta di servizi puntuali, siano riversati in capo all'utenza a condizione che essi siano segnalati e quantificati all'utenza medesima, chiaramente e in occasione di ogni pagamento.

2. L'Affidatario, con effetto dall'avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite, nonché a quelle eventualmente subappaltate, o comunque oggetto di sub-contratti.

3. È fatto obbligo all'Affidatario di nominare, al più tardi nel momento dell'avvio dei servizi/attività, fra i propri dipendenti, un Referente Unico dell'esecuzione dotato almeno di laurea magistrale o equipollente, che diventerà responsabile unico dei procedimenti in capo all'Affidatario ai sensi della L. 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con la SRM e con il Comune. Il nominativo del Referente Unico dell'esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato alla SRM e al Comune. L'Affidatario può affiancare al Referente Unico dell'esecuzione un collaboratore facente funzione (Project/Operation manager) affinché, in assenza del Referente Unico, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione alla SRM e al Comune al momento dell'eventuale nomina. Il Referente Unico dell'esecuzione nominato dall'Affidatario curerà il coordinamento di ogni relazione fra le Parti, in particolare garantendo una veloce ed efficace interfaccia e partecipando alle occasioni di incontro e di confronto che saranno organizzate dalle Parti. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo pari a 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

4. È fatto obbligo all’Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali; i contratti territoriali applicabili saranno quelli validi per la provincia di Bologna. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell’Affidatario. Durante l’espletamento dei servizi/attività, il personale, in particolare quello a contatto col pubblico, compreso quello di eventuali società o imprese subappaltatrici, deve indossare apposita uniforme e cartellino di riconoscimento, fornito dall’Affidatario, con relativo numero di matricola e fotografia.
5. È fatto obbligo all’Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in subappalto, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell’utenza. L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare alla SRM, al Comune o a terzi. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale pari a 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.
6. L’Affidatario vigila sulla gestione dei proventi derivanti dalle operazioni gestite con particolare riferimento a fenomeni di furto o altri illeciti.
7. È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere e di subentrare alle eventuali convezioni con autorità pubbliche e con soggetti privati relative ad agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei servizi/attività affidati alle condizioni vigenti.
8. L’Affidatario provvede a propria cura e spese all’acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni, oltre a quelli forniti, privilegiando quelli che inducano il minor impatto ambientale (conformemente a quanto previsto al protocollo d’intesa di cui all’Art. 30).
9. L’Affidatario è responsabile nei confronti degli utenti per il mancato o per l’erroneo funzionamento degli impianti utilizzati, in particolare dovuti a difetto di fabbricazione dei titoli di pagamento o degli altri beni utilizzati o rilasciati.
10. In virtù del ruolo di agente contabile rivestito, oltre alle operazioni di incasso, rendicontazione e versamento degli introiti derivanti dalle attività gestite di cui al Contratto, l’Affidatario è tenuto all’emissione di tutti i documenti di fatturazione, nonché alla compilazione e alla resa del conto della gestione annuale al Comune del Modello 21 “relativo al conto della gestione dell’agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane” di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (relativamente ai servizi/attività affidati: sosta/parcheggi, permessi/contrassegni, ...) e secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento di contabilità del Comune di Bologna, o di eventuali modelli che, nel corso dell’affidamento, lo possano sostituire e/o integrare.
11. L’Affidatario è tenuto ad aggiornare, entro il termine del sesto mese dall’avvio dei servizi/attività, la “Carta dei servizi” attualmente pubblicata, il cui contenuto deve essere preventivamente condiviso con la SRM; fra i contenuti devono essere ricomprese anche le risultanze dell’indagine di customer satisfaction che l’Affidatario ha condotto nel periodo precedente. La Carta dei servizi deve essere pubblicata e distribuita in almeno 7.000,00 (settemila) copie cartacee entro i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla condivisione con la SRM, resa disponibile con continuità in formato Acrobat.pdf sul sito web di cui al comma 13, nonché del suo aggiornamento deve essere data informazione su due quotidiani di stampa locale bolognese. La Carta dei servizi deve essere aggiornata con cadenza minima annuale, nel rispetto dei medesimi tempi e modi. La Carta dei servizi può essere integrata in quella aziendale dell’Affidatario in occasione del primo aggiornamento, se esistente, e deve prevedere, che nel dettaglio è descritto nell’Offerta, una specifica sezione dedicata agli indennizzi per gli utenti in caso di specifici inadempimenti dell’Affidatario medesimo, con articolazione minima su almeno 7 (sette) tipologie di indennizzo, anche nel rispetto dell’art. 8 del DL 1/12. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale, pari a 2.000,00 (duemila/00) euro/mese.
12. Entro il primo anno di affidamento, l’Affidatario è obbligato a estendere ai servizi/attività gestiti il sistema di gestione per la qualità (norma UNI EN ISO 9001, “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”), certificato in conformità a norme di riferimento vigenti; l’Affidatario è inoltre impegnato a rinnovare puntualmente la certificazione fino alla scadenza dell’affidamento. L’Affidatario potrà estendere l’applicazione di altri sistemi di gestione ai servizi/attività gestiti. L’Affidatario è tenuto a trasmettere con cadenza regolare alla SRM, nell’ambito del monitoraggio e della rendicontazione di cui all’Art. 19, i rapporti di audit emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall’Affidatario e di terza parte condotte da organismi di audit esterni indipendenti. I documenti e le informazioni documentate di cui al sistema di gestione per la qualità dell’Affidatario sono considerati a tutti gli effetti elementi del ramo

d'azienda di cui all'Art. 12 e, come tali, sono regolarmente trasmessi con la rendicontazione di cui all'Art. 19 nella loro versione più aggiornata. In ogni caso, la SRM potrà svolgere verifiche ispettive di seconda parte in contraddittorio con personale incaricato dall'Affidatario. La mancata conferma della certificazione in capo all'Affidatario determinerà l'obbligo per l'Affidatario di adeguare coerentemente l'importo della garanzia di cui all'Art. 23, comma 1, nonché potrà comportare l'applicazione di una penale di importo pari a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro.

13. L'Affidatario è tenuto a predisporre/aggiornare un sito web dedicato alle operazioni gestite entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla stipula del Contratto, con riferimento anche a quanto previsto nell'Offerta. Il sito web è il mezzo primario di comunicazione attraverso cui il Comune, anche mediante i suoi concessionari, deve: garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato; promuovere nuove relazioni con i cittadini, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi/attività; pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi/attività; consolidare la propria immagine. Esso deve offrire all'utenza servizi/attività rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in: accertata utilità; semplificazione dell'interazione tra amministrazione e utenza; trasparenza; facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; possibilità di accedere, nei limiti della normativa e direttamente dal portale, al complesso delle prestazioni offerte; costante aggiornamento. In tale sito devono essere presenti tutte le informazioni necessarie ai cittadini per la fruizione dei servizi/attività erogati nonché i contatti presso cui riferirsi per informazioni relative alle operazioni gestite. L'Affidatario deve effettuare modifiche del sito web in adeguamento al Contratto entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della richiesta del Comune e/o della SRM in tal senso. L'Affidatario deve prevedere una specifica sezione del sito web, e/o un indirizzo di posta elettronica, atti ad accogliere reclami e segnalazioni da parte degli utenti, con conferma automatica via email dell'avvenuta ricezione. A questi canali è previsto che se ne aggiungano altri, organizzati dall'Affidatario, quali la linea telefonica, la messaggistica sms/chat e i social network, nonché eventuali ulteriori. A tale sezione/indirizzo del sito deve essere data ampia informazione all'utenza. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 40.000,00 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

14. L'Affidatario deve predisporre un database in cui raccogliere i reclami e le segnalazioni dell'utenza e della stampa locale inerenti le operazioni gestite, il quale deve contenere anche gli estremi delle risposte fornite dall'Affidatario medesimo (Customer Relationship Management – CRM, da gestire secondo il documento CIP 012 ENGIE Customer Service, documento proprietario dell'Affidatario), nonché tutte le relative tempistiche (tali da verificare il rispetto di quanto previsto all'Allegato ALL01). Inoltre, l'Affidatario deve garantire piena e qualificata interfaccia col Comune e con gli organi elettivi del Comune, per esempio per riscontrare segnalazioni di competenza e per dare risposta alle domande di attualità, o partecipare alle Commissioni consiliari, in tempi e modi che siano compatibili con l'organizzazione regolata del Comune.

15. La rete di front-office predisposta dall'Affidatario (prioritariamente, ma con essa anche la rete di rivenditori terzi dei titoli di sosta) deve essere localizzata in maniera che ne sia garantito il facile raggiungimento da parte degli utenti anche attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici. Il Comune approva la dislocazione dei front-office e ogni cambiamento ipotizzato di tale dislocazione deve essere comunicato alla stessa per la validazione.

16. L'Affidatario manleva la SRM e il Comune dalla responsabilità, a qualsiasi titolo, per danni causati all'utenza per qualsiasi ragione derivanti dall'installazione e dal funzionamento di tutte le apparecchiature e di ogni fattispecie di segnaletica.

17. La comunicazione e/o la diffusione dei dati viene effettuata dall'Affidatario, in qualità di titolare, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 196/03 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE 2016/679 (GDPR). Secondo le prescrizioni del GDPR, il Comune e l'Affidatario sono entrambi titolari autonomi del trattamento dei dati che rientrano nei rispettivi ambiti. Entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dall'avvio delle operazioni affidate, l'Affidatario propone al Comune un protocollo con il quale regolare, con il dettaglio necessario, i rispettivi obblighi in materia. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di due episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni

inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 40.000,00 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

18. L'Affidatario deve partecipare attivamente e puntualmente, in particolare nella persona del Referente Unico dell'esecuzione, ma comunque garantendo ogni professionalità disponibile, alla "Cabina di regia" già istituita dal Comune, di cui agli allegati di gara, la quale curerà e aggiornerà il coordinamento delle operazioni gestite, la condivisione dei dati e delle informazioni inerenti e gli obiettivi di evoluzione e le prestazioni da perseguire.

19. L'Affidatario si obbliga inoltre:

- ad avere una sede operativa nel territorio del Comune di Bologna, nonché una Control Room operativa 24/7 al numero di telefono 800.108088;
- a garantire una rete di front-office operativi presso i quali effettuare le operazioni necessarie alla corretta erogazione delle operazioni, composta da almeno una sede operativa localizzata nell'area semi-centrale, interna o a ridosso dei viali di circonvallazione, di due Smart Mobility Office (in zona centrale/viali e in zona semicentrale) e di un Virtual Operator Service (24/7 al numero di telefono 800.108088). Di tale rete non è parte la rete dei rivenditori terzi, composta dalle tabaccherie, dalle edicole e dagli altri servizi commerciali che distribuiscono i titoli di sosta (vouchers), gli abbonamenti. Le sedi sono dislocate secondo il seguente elenco:
 - Sede operativa e Smart Mobility Office n. 1: via Piero Gobetti n.5;
 - Smart Mobility Office n. 2: Piazza Manfredi Azzarita n.4;
 - Smart Mobility Office n. 3: Via San Donato n 76 A;
- anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti, di cui nello specifico all'Art. 21.

20. Le modalità di versamento e rendicontazione di proventi derivanti da modalità di pagamento eventualmente sviluppate in vigenza di Contratto e/o dall'affidamento di nuovi parcheggi e/o da altre operazioni eventualmente affidate all'Affidatario, devono essere esplicitamente previste negli atti di affidamento stessi.

21. L'Affidatario, entro e non oltre il formale avvio dei servizi/attività, deve predisporre e gestire un archivio, cartaceo e informatizzato, per tutte le pratiche che gestirà, nel pieno rispetto di ogni normativa vigente, in grado di permettere la veloce ed efficace consultazione di ogni pratica archiviata. Alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario deve inoltre cedere tale archivio al Comune e/o al successivo affidatario. Il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l'applicazione di una penale pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato.

22. Con l'obiettivo di gestire con piene efficienza ed efficacia, nonché nel pieno rispetto di ogni obbligo assunto e di ogni riferimento normativo vigente, le operazioni gestite, è obbligo dell'Affidatario fornirsi di un sistema informativo e gestionale, da rendere operativo entro l'avvio dei servizi/attività, che permetta l'elaborazione e la visualizzazione di tutti i dati relativi alle operazioni gestite, anche in un'ottica integrata, anche con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e la rendicontazione di cui al Contratto.

23. L'Affidatario implementerà un canale di rilascio via web di specifici contrassegni/permessi esistenti e/o di nuova istituzione, nonché di pagamento di tariffe riservate a un'utenza specifica, integrato col sistema "SARA" e parte del ramo d'azienda di cui all'Art. 12 dal momento della sua prima attivazione. L'operatività di tale canale sarà garantita con pieno effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio dei servizi/attività. Nei primi mesi di affidamento l'Affidatario si avvarrà di quanto sviluppato dalla TPER nel corso del precedente affidamento, a fronte di un canone descritto e quantificato nel contratto di cessione del ramo d'azienda, di cui all'Art. 12 (NCC-bus, ZTLA, DSI, ...). Il corrispettivo liquidato alla TPER sarà detratto dal canone, di cui all'Art. 3, comma 2, punto a (Canone gestione sosta), dovuto al Comune per i primi 12 (dodici) mesi di affidamento; trascorso tale termine l'Affidatario dovrà garantire quanto previsto al presente comma o avendo sviluppato in proprio un sistema di almeno analoghe caratteristiche o continuando ad avvalersi di quanto reso disponibile dalla TPER, per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, sopportandone il relativo costo. L'Affidatario dovrà elaborare il relativo progetto con

evidenza di costi e benefici; il Comune coprirà tali eventuali costi, a valere sul canone, nella misura massima di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro + IVA.

24. L’Affidatario deve gestire le operazioni affidate con l’obiettivo di rendere più semplice la soluzione di eventuali controversie, anche mediante l’adozione di strumenti conciliativi paritetici e la costituzione di canali preferenziali garantiti alle associazioni dei consumatori e utenti, le quali possano esaminare in via preventiva gli elementi di conflitto che vengono presentati dagli utenti al fine di giungere possibilmente a un accordo. L’Affidatario è impegnato a sottoscrivere un Protocollo di intesa e un Regolamento per la conciliazione paritetica con le associazioni dei consumatori e utenti componenti il Registro regionale di cui all’art. 3, comma 3, della LR 45/92 entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dall’avvio dei servizi/attività.

25. L’Affidatario, con riferimento a quanto prodotto in sede di Offerta, si impegna a mantenere informata la SRM sull’ottenimento del Rating di Legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di cui al Protocollo d’intesa in materia di lavori pubblici, forniture e servizi del Comune di Bologna (PG 497165 dell’8 novembre 2019).

Art. 14 Impegni a carico della SRM e del Comune.

1. La SRM garantisce:

- di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a essa nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti, integrativi o sostitutivi degli stessi;
- la comunicazione all’Affidatario relativa a interventi di installazione che si intenda affidare a esso nei termini e nelle modalità individuate dal Contratto e comunque secondo modalità e tempi congrui affinché l’Affidatario possa effettuare gli interventi nei tempi stabiliti;
- di farsi parte attiva per quanto concerne la consegna di tutte le attrezzature, gli impianti e i beni strumentali già esistenti necessari per la gestione dei servizi/attività affidati;
- di farsi parte attiva per quanto concerne il rispetto delle modalità di comunicazione all’Affidatario previste nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
- di farsi parte attiva per quanto concerne la promozione degli strumenti e dei progetti inerenti la sosta e le modalità innovative di pagamento della sosta.

2. Il Comune garantisce:

- di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a esso nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
- in particolare, circa la messa a norma e manutenzione straordinaria delle infrastrutture di parcheggio, di impegnarsi a essere interfaccia esaustiva e puntuale dell’Affidatario per l’implementazione di tutte le fasi progettuali e realizzative previste;
- di provvedere/aver provveduto agli adempimenti previsti dal GDPR con riferimento ai dati di cui è titolare, in particolare per i dati personali e particolari relativi alle attività di accesso al sistema gestionale per il rilascio e l’aggiornamento dei contrassegni/permessi, per la conservazione della documentazione cartacea e su supporto informatico, per l’elaborazione di statistiche e per gli ulteriori trattamenti affidati;
- la puntuale comunicazione all’Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade;
- la comunicazione all’Affidatario di eventuali modifiche al piano tariffario e/o di qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulla mobilità del Comune in via di implementazione. Ogni variazione del piano tariffario deve essere comunicata all’Affidatario con un anticipo minimo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi rispetto all’effettiva entrata in vigore affinché l’Affidatario possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
- l’accesso ai database comunali di interesse per la gestione delle operazioni gestite.

3. Il Comune è inoltre impegnato a regolare il Piano sosta in modo che sia verificato il mantenimento dell’equilibrio economico delle correlate operazioni affidate. In caso il Comune assuma nuovi provvedimenti in materia, non già contemplati dal Contratto, che impattino su tale equilibrio, gli atti medesimi provvederanno a regolare modalità e tempi di verifica e di eventuale riequilibrio.

CAPO III REGOLAMENTAZIONE DELLE VARIANTI.

Art. 15 Varianti afferenti la sosta regolamentata su strada.

1. Il Comune si riserva la facoltà che risultino non utilizzabili in via temporanea stalli oggetto di affidamento a motivo di rilascio di atto autorizzativo per l'occupazione degli stessi da parte di terzi, in virtù di esigenze di interesse pubblico (cantieri, attività autorizzate di pubblici esercizi, manifestazioni, emergenze, ...) o per cause di forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quali per esempio, terremoti, frane, alluvioni, quando imprevedibili e inevitabili e nei limiti di tempo strettamente necessari a ripristinare il servizio), senza pretesa di qualsivoglia genere da parte dell'Affidatario. Si riserva altresì la facoltà di assoggettare a regolazione, dunque di ricomprendere nell'oggetto dell'affidamento, stalli non regolamentati al momento della sottoscrizione del Contratto. In caso di assegnazione all'Affidatario di nuovi stalli interni al Perimetro del Piano sosta ai sensi del comma 2, sono allo stesso affidati anche tutti i compiti a essi relativi (es. la progettazione complessiva, in particolare della segnaletica, l'installazione e la manutenzione dei parcometri, la predisposizione e la manutenzione della segnaletica, nonché l'accertamento delle sanzioni) come descritto nel Contratto o da atti integrativi successivamente intercorsi fra le Parti, salvo diversa specifica indicazione.

2. Nulla è dovuto fra l'Affidatario e il Comune in caso di variazione del numero di stalli oggetto di affidamento all'interno del Perimetro del Piano sosta, in incremento o in diminuzione, indipendentemente dall'effetto economico puntuale attivo o passivo per le Parti. Salvo diverso accordo fra le Parti, l'adeguamento della regolazione dovrà essere effettuato dall'Affidatario entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'approvazione della programmazione di cui all'Art. 7, comma 17, da parte del Comune, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente.

3. È facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, assegnare all'Affidatario la gestione di nuovi stalli nell'ambito del presente affidamento, in ampliamento del Perimetro del Piano sosta, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assegnazione all'Affidatario di nuovi stalli sono allo stesso affidati anche tutti i compiti a essi relativi (es. la progettazione complessiva, in particolare della segnaletica, l'installazione e la manutenzione dei parcometri, la predisposizione e la manutenzione della segnaletica, nonché l'accertamento delle sanzioni) come descritto nel Contratto o da atti integrativi successivamente intercorsi fra le Parti, salvo diversa specifica indicazione della SRM.

4. In caso di incremento, in ampliamento del Perimetro del Piano sosta, ai sensi del precedente comma, del numero di stalli gestiti nel corso di ogni anno, si applicherà, fermo restando il sistema di remunerazione di cui all'Art. 3 anche per gli stalli in ampliamento, il valore unitario di 0,040 (zero/040) euro/stallo*ora + IVA per la regolazione dei rapporti fra le Parti (es. se durante l'esecuzione del Contratto verranno consegnati in gestione all'Affidatario 4.860 nuovi stalli in ampliamento, il Comune dovrà corrispondere all'Affidatario, su base annua, un importo pari a 592.920,00 euro. Il valore è calcolato come $4.860 \text{ [numero stalli]} * 305 \text{ [numero di giorni tariffati/anno]} * 10 \text{ [numero di ore tariffate/giorno]} * 0,040 \text{ euro} = 592.920,00 \text{ euro} + \text{IVA}$, ciò in costanza di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a).

5. In caso di espansione di cui al comma 4, prima dell'entrata in vigore dell'atto, l'Affidatario dovrà effettuare attività di sensibilizzazione dell'utenza. L'operazione consiste nell'affissione di locandine informative sui parcometri, nel periodo precedente la loro messa in funzione, per chiarire che l'espansione del Piano Sosta non sarà attiva fino a nuova comunicazione specifica. Sarà onere dell'Affidatario, inoltre, curare l'affissione di locandine e volantini informativi sugli ingressi delle abitazioni e sui veicoli in sosta, per annunciare i dettagli operativi dell'espansione e inerenti la sua entrata in vigore.

6. In caso di incremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata su strada, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite, nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L'aumento delle entrate per l'Affidatario derivante dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall'Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore delle nuove tariffe, ciò in costanza di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:

$$0,95 * \sum_{i,n} [v_i (T_{i,1} - T_{i,0})] * O \text{ [euro + IVA]}$$

dove:

- v_i è il volume di vendita del titolo i-esimo con il nuovo regime tariffario;
- $T_{i,1}$ è la nuova tariffa afferente la tipologia di titolo i-esimo;

- $T_{i,0}$ è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del titolo di pagamento i-esimo;
- O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
- n è il numero di titoli previsti dal regime tariffario variato.

In caso di incremento delle tariffe superiore al 5% medio, il valore di cui al presente comma potrà essere ridotto in ragione dell'aggio dovuto dall'Affidatario sulla base dei contratti vigenti, che dovranno essere condivisi fra le Parti. Sulla base della rendicontazione di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

7. In caso di decremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata su strada, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione delle entrate per l'Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolata sulla base della formula di cui al precedente comma, dovrà essere calcolata dall'Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario. Tale operazione non comporterà comunque una variazione di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). Sulla base della rendicontazione di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

8. In caso di istituzione di nuove tariffe relative alla sosta regolamentata su strada, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare il Comune erogherà un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro una-tantum, a valere sul canone, all'Affidatario quale indennizzo per gli adeguamenti che l'Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente.

9. La SRM si riserva tuttavia la facoltà, su indirizzo del Comune, di affidare a terzi la gestione di aree di sosta regolamentata, interne e/o esterne al Perimetro di affidamento, comunque ulteriori rispetto alle aree già affidate, anche nel caso in cui il limite di legge per l'estensione dell'affidamento non sia superato, senza che ciò comporti alcun diritto per l'Affidatario, né richiesta di indennizzo o di risarcimento di danni.

10. In caso di ampliamento dell'orario di pagamento della sosta regolamentata su strada, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte del Comune, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento della segnaletica stradale e della documentazione informativa esistente. Quale indennizzo per detti adeguamenti, il Comune erogherà all'Affidatario un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro una-tantum, a valere sul canone. L'aumento delle entrate per l'Affidatario derivante dall'ampliamento dell'orario di pagamento dovrà essere calcolato dall'Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore della nuova articolazione oraria, senza che ciò comporti una variazione di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). Tale valore sarà calcolato sommando gli incassi relativi alla sosta oraria nel periodo di ampliamento dell'orario di pagamento derivanti dalle operazioni di pagamento effettuate al parcometro e attraverso il canale mobile. Resta inteso che le operazioni di accertamento dovranno essere riarticolate, in costanza del parametro ACC-01 di cui all'Allegato ALL01, in modo che vengano soddisfatti i criteri così come previsti all'Art. 8 del Contratto.

Art. 16 Varianti afferenti la sosta regolamentata in struttura.

1. In caso di incremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata in struttura, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L'aumento delle entrate per l'Affidatario derivante dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall'Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore delle nuove tariffe, ciò in costanza di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:

$$0,95 * \sum_{i,n} [v_i (T_{i,1} - T_{i,0})] * O \text{ [euro + IVA]}$$

dove:

- v_i è il volume di vendita del titolo i-esimo con il nuovo regime tariffario;
- $T_{i,1}$ è la nuova tariffa afferente la tipologia di titolo i-esimo;

- $T_{i,0}$ è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del titolo di pagamento i-esimo;
- O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
- n è il numero di titoli previsti dal regime tariffario variato.

Sulla base della rendicontazione di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

2. In caso di decremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata in struttura, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'adozione della deliberazione consiliare, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione delle entrate per l'Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolato sulla base della formula di cui al precedente comma, dovrà essere calcolata dall'Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore delle nuove tariffe. Tale operazione non comporterà comunque una variazione di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). Sulla base della rendicontazione di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

3. È inoltre facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, di affidare all'Affidatario, nei termini previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi e degli equilibri economici del Contratto, la gestione di ulteriori infrastrutture, anche a seguito della scadenza di concessioni in essere, senza che ciò comporti una variazione di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a). L'affidamento sarà formalizzato con uno specifico accordo scritto fra le Parti. Non costituisce affidamento di nuova infrastruttura l'avvio della gestione dei parcheggi ricompresi nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire prodotta dal Comune, di cui all'Allegato ALL03; costituisce affidamento di nuova infrastruttura l'avvio della gestione di quanto integrato all'Allegato ALL03 in corso di affidamento nel rispetto di quanto previsto all'Art. 9, comma 8.

4. È comunque fatta salva la facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, di affidare la gestione di nuovi parcheggi anche mediante procedura a evidenza pubblica senza che l'Affidatario possa vantare alcun diritto, né richiesta di indennizzo o di risarcimento di danni.

Art. 17 Varianti afferenti il rilascio contrassegni/permessi.

1. In caso di incremento delle tariffe relative ai contrassegni/permessi di cui l'Affidatario cura il rilascio, o di istituzione di nuovi contrassegni/permessi onerosi (non in sostituzione o in concorrenza con quelli esistenti), entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'adozione della deliberazione consiliare, l'Affidatario dovrà effettuare l'adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L'aumento delle entrate per l'Affidatario derivante dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall'Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all'Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all'entrata in vigore delle nuove tariffe, ciò in costanza di valore della soglia di cui all'Art. 3, comma 2, lettera b). La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:

$$0,95 * \sum_{i,n} [v_i (T_{i,1} - T_{i,0})] * O \text{ [euro + IVA]}$$

dove:

- v_i è il volume di vendita del contrassegno i-esimo con il nuovo regime tariffario;
- $T_{i,1}$ è la nuova tariffa afferente la tipologia di contrassegno i-esimo;
- $T_{i,0}$ è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del contrassegno i-esimo;
- O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
- n è il numero di contrassegni previsti dal regime tariffario variato.

Sulla base della rendicontazione di cui all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

2. In caso di istituzione di nuove tariffe relative al rilascio contrassegni/permessi non onerosi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare il Comune erogherà un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro una-tantum, a valere sul canone, all'Affidatario quale indennizzo per gli adeguamenti che l'Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente.

3. In caso di variazione in diminuzione delle tariffe dei contrassegni/permessi di cui l’Affidatario cura il rilascio, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione dei ricavi per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolato sulla base della formula di cui al comma 1, dovrà essere calcolata dall’Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore del nuovo regime tariffario. Tale operazione non comporterà comunque una variazione di valore della soglia di cui all’Art. 3, comma 2, lettera b). Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 19, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo e, in caso di discordanze con quanto versato dall’Affidatario al Comune; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.

Art. 18 Ulteriori varianti.

1. Ogni altra modifica delle operazioni oggetto di affidamento e/o delle aree rispetto alle quali tali operazioni sono affidate e/o di altre variabili incidenti sui servizi/attività (numero di stalli*ore, impegni del personale dipendente, ...) non regolata nel presente Capo III o nel Contratto sarà definita tramite accordo scritto fra le Parti. Tali accordi dovranno prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Contratto.

2. In caso di esigenze di ripristino dell’equilibrio economico sarà preso a riferimento il principio generale di compensazione dell’eventuale mancato introito. Ogni modifica determinerà una coerente revisione dei parametri di qualità di cui al Contratto e all’Allegato ALL01.

3. Se non diversamente specificato negli accordi fra le Parti di cui al comma 1, i valori soglia dei ricavi di cui all’Art. 3, comma 2, lettere a) e b), non subiranno modifiche in seguito all’entrata in vigore delle varianti previste al presente articolo.

CAPO IV STRUMENTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO.

Art. 19 Sistema di rendicontazione delle operazioni affidate.

1. Il presente Articolo e l’Allegato ALL02 disciplinano il sistema di rendicontazione minimo che l’Affidatario deve garantire per tutta la durata dell’affidamento, in particolare l’Affidatario si è impegnato a rendere gran parte dei dati di rendicontazione visualizzabili e scaricabili dalla SRM e dal Comune in tempo reale e su base storica. La remunerazione contrattuale di cui all’Art. 3 copre anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, attivando ed eventualmente mantenendo operativa una specifica funzione aziendale, secondo il principio che vede l’Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni affidate e il Comune e la SRM titolari a disporre di ogni informazione, relativa a tutte le fasi dalla progettazione all’erogazione, inerente i servizi/attività regolati e destinati all’utenza.

2. L’Affidatario deve predisporre un sistema informativo contenente le informazioni relative alle operazioni gestite, il quale alimenterà il sistema di rendicontazione di cui al comma 1.

Il sistema informativo che l’Affidatario è impegnato a implementare, il quale deve essere rispettoso della Documentazione di gara è composto:

- della piattaforma URBAN MANAGER (di coordinamento dell’affidamento e anche di relazione operativa con l’utenza. Contiene il Piano dei controlli digitalizzato, la app di Property Maintenance Management, ...). Essa produce anche report automatizzati, fra questi quelli di monitoraggio dei KPI condivisi, di supporto alla reportistica contrattuale;
- della piattaforma SUMP (di relazione col Comune e con la SRM, anche per la fornitura in tempo reale di dati tecnici, anche georeferenziati, di analisi della “mobility footprint” ai sensi dell’ISO 14064, e contabili, nonché per la tenuta della sezione relativa al “Fascicolo dell’opera”);
- del portale IOVIVO (di relazione informativa con l’utenza, per esempio per la visualizzazione e il download della Carta dei servizi, con una pagina dedicata per il singolo utente, con una sezione dedicata alle associazioni dei consumatori e utenti, nonché di accesso agli open-data che l’Affidatario è impegnato a produrre);
- di altri strumenti e apparecchiature in rete.

Il sistema informativo, fra le sue funzioni, colleziona dati in modo massivo, li gestisce, li analizza, li dissemina in piena GDPR compliance e cyber security e li trasforma con l’obiettivo che da essi possano derivare l’attuazione di azioni concrete ed efficaci, anche in grado di attivarsi in modalità automatica su

scenari preconfigurati al verificarsi di specifici eventi. L’Affidatario, inoltre, è impegnato a implementare il sistema informativo in modo che sia garantita l’operatività, anche incrociata, su più servizi di mobilità urbana (interoperabilità fra sistemi).

3. La SRM si riserva il diritto di richiedere motivatamente dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite. Tutte le informazioni richieste dalla SRM dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare la rilevazione della domanda e dell’offerta, la gestione del ramo d’azienda nonché il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Contratto e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall’Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Esse si configureranno come completamento del sistema di rendicontazione dal momento della richiesta e l’Affidatario dovrà fornirle col primo rapporto utile di rendicontazione.

4. I contenuti minimi della reportistica sono integrati, come da Offerta, dei seguenti elementi di cui all’ALL02:

- GIORN – trasmissione quotidiana, entro le ore 10 del giorno successivo a quello di riferimento, di un dato riguardante la domanda di sosta (ammontare dell’incasso da parcometri, numero di auto controllate durante l’attività di accertamento, ...). Sarà cura dell’Affidatario definire puntualmente con la SRM e col Comune quale dato riguardante la domanda di sosta dovrà essere reso disponibile su base quotidiana;
- PARC – realizzazione e aggiornamento con cadenza semestrale di una planimetria in formato GIS in cui sia illustrata la distribuzione dei parcometri all’interno dell’area del piano sosta. Per ogni parcometro, deve essere possibile evincere, come minimo, il codice identificativo, l’indirizzo, la marca e il modello, le modalità di pagamento abilitate (la localizzazione dei parcometri, anche in esito all’investimento di loro rinnovo, acquisisce nel tempo rilevanza crescente);
- INT – verifica del numero dei titoli emessi che consentano di fruire dell’interscambio modale (auto-bus, auto-bici, ...) nei parcheggi in cui è vigente tale sistema di agevolazione tariffaria (il pagamento della sosta di interscambio è una peculiarità locale che si intende conoscere a fondo ed eventualmente valorizzare);
- OCC – verifica degli stalli occupati per motivi di pubblico interesse o a seguito di rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico o di cause di forza maggiore. Rispetto alle occupazioni, sarà necessario rilevare il numero di stalli occupati, l’arco stradale monodirezionale interessato, nonché effettuare una duplice rilevazione fotografica della stessa.

5. L’inadempimento e/o il ritardo rispetto al termine previsto o indicato dalla SRM nell’adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale così come descritta all’Art. 3, comma 3.

Art. 20 Strumenti e modalità di controllo dell’Affidatario.

1. La SRM si riserva il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento a:

- il buon funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti necessari allo svolgimento delle operazioni (es. parcometri, sistema di rilevazione dell’attesa degli utenti, ...), nonché dello stato della segnaletica;
- l’effettivo rispetto dei percorsi e delle attività degli accertatori;
- ogni altro obbligo previsto dal Contratto e verificabile tramite controlli a campione.

2. La SRM si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche ispettive – su richiesta del Comune, cui è riconosciuto il medesimo diritto – con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazioni al Comune, trattenuti dall’Affidatario nel rispetto di ogni normativa applicabile, fra le quali il Modello 21 di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194, di cui all’Art. 13, comma 10.

Art. 21 Sistema di separazione contabile e funzionale afferente le operazioni affidate.

1. L’Affidatario è tenuto alla predisposizione e gestione di un sistema di separazione contabile riferito ai servizi/attività oggetto del presente affidamento secondo le indicazioni e le modalità, che devono intendersi minime e da specificare maggiormente su richiesta motivata della SRM, indicate al presente

Articolo e secondo quanto assunto come impegno in sede di offerta, sulla base del modello di cui alla Documentazione di gara.

2. I prospetti di cui al comma precedente devono essere redatti e presentati ogni anno entro il 30 novembre sotto forma di pre-consuntivo riferito all'anno in corso e sotto forma di budget riferito all'anno successivo. Inoltre, essi devono essere redatti e presentati con frequenza mensile sotto forma di pre-consuntivo mensile, come specificato all'Allegato ALL02.

3. Il sistema di separazione contabile deve permettere di rilevare i ricavi afferenti ciascuna operazione affidata, nonché i rispettivi costi diretti, indiretti (costi comunque riconducibili nel loro complesso alle operazioni gestite) e generali (costi aziendali parzialmente ribaltati sulle operazioni gestite). Devono essere inoltre esplicitati i driver di ribaltamento dei costi indiretti e generali.

4. Nel bilancio d'esercizio dell'Affidatario, nella nota integrativa o nei suoi allegati, devono essere riportati: il conto economico afferente i servizi/attività affidati; il numero di unità di personale preposte all'esercizio dei servizi/attività affidati; il valore del fondo TFR relativo a tali unità di personale; il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali strumentali ai servizi/attività affidati, con indicazione delle movimentazioni intercorse nell'esercizio, anche con riferimento ai relativi fondi di ammortamento. Tali informazioni devono essere oggetto di specifica asseverazione da parte del collegio sindacale o diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti e devono essere comunicate alla SRM e al Comune annualmente, all'atto dall'approvazione del bilancio.

5. I dati generati dal sistema di separazione contabile e funzionale afferente le operazioni affidate di cui al presente Articolo si configurano a tutti gli effetti come completamento del sistema di rendicontazione di cui all'Art. 19.

CAPO V NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI.

Art. 22 Responsabilità contrattuali. Clausola sociale.

1. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall'Offerta, in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L'Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta (clausola sociale).

2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. Parimenti, secondo quanto disposto dall'art. 2112 c.c., l'Affidatario è tenuto ad applicare ai dipendenti i cui contratti risultano parte integrante del ramo d'azienda i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data della cessione, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Tale sostituzione non si applica nel caso in cui il l'Affidatario abbia offerto, in sede di gara, di mantenere i medesimi contratti collettivi nazionali e integrativi per tutta la durata dell'affidamento, nei modi previsti nella Documentazione di gara. Ogni previsione contrattuale inerente la dichiarazione prodotta dall'Affidatario in sede di gara, di cui al paragrafo "2.6 Contributo al mantenimento dell'occupazione" dell'Offerta, deve intendersi a essa adeguata.

3. In caso di segnalazione di inottemperanza, il Comune e la SRM richiedono all'Ispettorato del Lavoro un parere circa l'opportunità, nel corso della verifica di quanto segnalato, di trattenere un importo dalla garanzia di cui all'Art. 23 fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dell'Affidatario. In caso affermativo, sarà richiesto all'Ispettorato anche un parere circa la dimensione della trattenuta da operare. Il pagamento all'Affidatario delle somme temporaneamente trattenute dalla garanzia non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale trattenuta l'Affidatario non può opporre eccezioni al Comune o alla SRM, né ha titolo al risarcimento di danni o a indennizzo di alcun genere.

4. L'elaborazione del DUVRI non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il personale del committente. È fatto obbligo all'Affidatario di predisporre, prima di eventuali installazioni di dispositivi inerenti le operazioni, un piano di sicurezza che l'Affidatario intende adottare.

Art. 23 Garanzie e responsabilità.

1. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale nonché la trattenuta di cui all’Art. 22, comma 3, lo stesso ha presentato idonea cauzione dell’importo di XXX (XXX) euro emessa da XXX con scadenza nel giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione su richiesta dell’Affidatario. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM potrà disporre l’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente.
2. In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo residuo della stessa al momento dell’escussione entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 27, comma 1, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
3. L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile ai propri operatori e/o agli eventuali subappaltatori, e/o a malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere alla SRM entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. Esso dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro. La SRM si riserva di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
4. L’Affidatario ha la facoltà di stipulare altre polizze assicurative in proprio favore, in modo che sia garantito il pieno rispetto di ogni impegno assunto dall’Affidatario col Contratto.

Art. 24 Subappalti. Divieto di cessione del Contratto.

1. L’Affidatario ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174 del d.lgs. 50/16 la propria intenzione di non ricorrere al subappalto.
2. Deve considerarsi subappalto ogni contratto con il quale l’Affidatario affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, destinata ad avere un impatto con l’utenza ovvero a trasferire parte dei rischi contrattuali assunti col Contratto.
3. La SRM si riserva la facoltà, anche su indirizzo del Comune, di chiedere all’Affidatario, nel corso di durata del Contratto, per tutti i sub-contratti che non siano subappalti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto delle prestazioni, inerenti il Contratto, oggetto del sub-contratto. L’Affidatario è tenuto a trasmettere le informazioni richieste entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della richiesta.
4. L’Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la SRM almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’Affidatario trasmette altresì alla SRM la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.
5. Il subappalto perde efficacia al venir meno, per qualunque motivo, dell’efficacia del Contratto. L’Affidatario è obbligato a inserire nel relativo contratto – ed in tutti i sub-contratti di cui al comma 3 che precede – a pena di nullità dello stesso, un’apposita clausola con cui il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire alla SRM di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della L. 136/10, l’Affidatario dovrà trasmettere alla SRM copia di ogni contratto almeno 20 (venti) giorni naturali consecutivi prima della data di effettivo avvio dell’esecuzione delle relative prestazioni, ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che elenchi il dettaglio dei contratti e

che attesti l'adempimento degli obblighi di cui sopra per ciascun contratto perfezionato. La SRM si riserva sin d'ora di effettuare i relativi controlli, puntuali ovvero a campione.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 174, comma 7, del d.lgs. 50/16, che individua obblighi a carico del Comune di Bologna, i pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal subappaltatore verranno effettuati dall'Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato di cui all'Art. 4. L'Affidatario è obbligato a trasmettere alla SRM, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

7. L'Affidatario resta comunque responsabile in via esclusiva di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti della SRM, del Comune e dell'utenza.

8. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario a pena di nullità e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo ulteriore risarcimento del maggior danno, e quanto previsto all'Art. 27.

Art. 25 Penali e sanzioni.

1. Fatte salve le penali di cui all'Art. 3 comma 3, le quali sono applicate nel rispetto di quanto previsto, le penali sono quantificate e descritte nell'ambito del Contratto e dei suoi allegati. Qualora la SRM accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi allegati potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, mediante PEC, trasmessa per conoscenza al Comune, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti stipulati fra le Parti integrativi dello stesso, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità previsti all'Allegato ALL01, all'Affidatario sarà applicata una penale quantificata secondo le modalità previste all'Allegato ALL01.

Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla SRM.

2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti confermato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la SRM potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

3. L'Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di penale pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciuto direttamente all'utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la minore qualità o quantità dei servizi/attività erogati, ai sensi della Carta dei servizi di cui all'Art. 13, comma 11, sulla fattispecie oggetto di applicazione della penale.

4. La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle modalità di controllo previste dal Contratto e, in via esemplificativa:

- sulla rendicontazione periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare alla SRM nei termini previsti all'Art. 19, nonché all'Allegato ALL02;
- su verifiche episodiche/campionarie che la SRM potrà effettuare in base a quanto previsto all'Art. 20 del Contratto;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti alla SRM, al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti, anche a seguito della consultazione del database di cui all'Art. 13, comma 14.

5. Il pagamento dell'importo delle penali di cui al comma 1 dovrà avvenire in favore del Comune contestualmente all'erogazione del canone mensile di cui all'Art. 4, comma 2. Trascorso tale termine

senza che l’Affidatario abbia liquidato l’importo delle penali, la SRM potrà disporre l’escussione della cauzione definitiva, di cui all’Art. 23, comma 1.

6. Le Parti concordano espressamente fin d’ora che le somme dovute dall’Affidatario a titolo di penale potranno essere oggetto di compensazione, totale o parziale, ex art. 1252 c.c.

7. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.

8. Per quanto applicabile, circa le penali contrattuali, il presente articolo si considera integrato sulla base dell’allegato n. 5 all’Offerta.

Art. 26 Disciplina particolare relativa a inadempimenti connessi a scioperi e a mancata prestazione dei servizi minimi essenziali.

1. Qualora il personale operante nella gestione delle operazioni affidate si astenga dal lavoro per esercitare il diritto di sciopero, l’Affidatario è tenuto a garantire un indennizzo al Comune secondo le modalità di cui al presente Articolo.

2. In caso di sciopero, l’Affidatario è obbligato a informare la SRM nei tempi e nei modi di cui alla L. 146/90. Durante le ore per le quali è indetto uno sciopero del personale dipendente operante nella gestione delle operazioni affidate, anche subappaltatore, non saranno applicate le penali relative al mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato ALL01.

3. Per ogni giorno di sciopero comunicato ai sensi del comma 2 di cui al presente Articolo, è previsto un indennizzo da riconoscere al Comune. La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare l’importo di tale indennizzo sarà la seguente:

$1.700 * \%A * nH$ [euro + IVA]

dove:

- **%A** è il valore percentuale di adesione allo sciopero, da comunicarsi a opera dell’Affidatario alla SRM entro il quarto giorno successivo lo sciopero. Dovranno essere comunicate la percentuale di adesione allo sciopero con riferimento ai dipendenti che hanno scioperato rispetto a quelli che avrebbero dovuto lavorare e la percentuale delle ore non lavorate per sciopero rispetto a quelle da lavorare (valore che sarà preso a riferimento per quantificare **%A**);
- **nH** è il numero di ore di durata dello sciopero proclamato. In caso di sciopero esteso oltre l’orario di pagamento della sosta (8:00 – 20:00) sarà preso a riferimento il numero di 12 (dodici) ore.

In assenza di comunicazione preventiva, di cui al comma 2, e/o di comunicazione di adesione entro il termine di cui al presente comma, l’indennizzo sarà dovuto nella misura fissa di 20.000,00 (ventimila/00) euro + IVA.

4. Al termine di ogni mese di affidamento, comunque in occasione dell’informazione ricevuta, la SRM invierà all’Affidatario un’apposita comunicazione contenente il calcolo dell’indennizzo di cui al presente Articolo per tale periodo e sulla base delle comunicazioni pervenute. La somma così calcolata dovrà essere aggiunta dall’Affidatario nel calcolo di cui all’Art. 4, comma 3, relativo al mese in questione.

Art. 27 Cause di risoluzione.

1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la SRM può ritenere risolto il Contratto nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di cinque volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
- inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali in base al precedente Art. 19 per complessivi 100.000,00 (centomila/00) euro nello stesso anno di affidamento;
- inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto);

- inadempimento degli obblighi di cui all'Art.22, con particolare riferimento agli impegni previsti nei confronti dei dipendenti nella clausola sociale e alle eventuali vertenze di cui al comma 3 dello stesso Art. 22, come assunti anche in sede di Offerta;
 - grave inadempienza rispetto alle previsioni di cui all'Art. 22, intesa come quella che determina una sospensione di cui all'Art. 22, comma 3, superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, anche non continuativi, nell'arco dell'affidamento;
 - inosservanza delle direttive della SRM in sede di avvio dei servizi/attività;
 - mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all'Art. 23, comma 1, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;
 - mancata stipulazione delle polizze assicurative, di cui all'art.23;
 - cessione del Contratto a terzi, di cui all'Art. 24.Nei casi di cui al precedente comma, la SRM disporrà l'incameramento dell'intero importo della cauzione e procederà alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo gestore, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
2. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.:
- il subappalto di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto;
 - la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto.
3. Costituiscono cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/10;
 - le cause previste dal successivo Art. 28.
4. L'elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi/attività all'Affidatario.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario negativo per due volte consecutive, la SRM, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Referente Unico dell'esecuzione, avvierà la procedura di risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 28 Risoluzione per reati accertati.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del d.lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la SRM, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del Contratto.
2. Nel caso di risoluzione di cui al presente Articolo, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.

Art. 29 Stipulazione, registrazione e spese contrattuali.

1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica con firma digitale. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte interessata.
2. Il Contratto, che si compone di XXX (xxx) pagine oltre gli allegati di XXX (xxx) pagine tutte sottoscritte dalle Parti, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. XXX (xxx) marche da bollo di 16,00 (sedici/00) euro con data precedente la sottoscrizione, a carico del XXX, che vengono apposte sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti dalla SRM.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ...) sono a carico dell'Affidatario.
4. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso dell'esito di gara sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere rimborsate alla SRM entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

Art. 30 Patto di integrità e Protocollo di intesa del Comune.

1. Le Parti si danno atto del reciproco impegno al pieno rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune, reperibile al seguente link:

http://www.comune.bologna.it/media/files/patto_di_integrita.pdf

2. Le Parti si danno atto del reciproco impegno al pieno rispetto del Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi del Comune, reperibile al seguente link:

<http://comunicatistampa.comune.bologna.it/files/0-2019/11-novembre/protocollo-appalti-bologna-8-novembre-2019.pdf>

Art. 31 Risoluzione delle controversie. Foro competente.

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna. Le Parti si impegnano a esperire ogni iniziativa utile per addivenire a un'equa e ragionevole composizione di ogni eventuale contestazione o pretesa, prima di adire le competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 32 Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01.

1. Le parti, la SRM e i soci della XXX sono a conoscenza che entrambe hanno adottato e attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, con i relativi Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare, che dichiarano di aver letto dai rispettivi siti aziendali e che dichiarano di aver compreso.
2. Le parti, la SRM e la XXX e tutti i suoi soci aderiscono ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti dalla SRM e dalla TPER ai sensi del d.lgs. 231/01.
3. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale. L'Affidatario manleva fin d'ora la SRM per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei sopracitati documenti da parte dell'Affidatario e di suoi eventuali collaboratori.

Art. 33 Disposizioni finali.

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel Contratto, l'Affidatario ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e dagli eventuali subappaltatori le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi, ...) e dal Contratto, l'Affidatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza degli impegni generali di cui all'Art. 2, comma 2, nonché del principio di buona fede contrattuale e in coerenza con le prassi e gli usi negoziali consolidati nel corso dell'esecuzione dei servizi/attività da parte dei precedenti gestori, quali fonti di eterointegrazione del Contratto, anche in considerazione del subentro nel ramo

d'azienda già in disponibilità dell'ATC e della TPER, fino a eventuale nuovo accordo scritto integrativo/modificativo tra le Parti.

2. L'Affidatario si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi/attività, a perfetta conoscenza delle aree individuate dal Comune e destinate a parcheggio a pagamento (sia su strada che in struttura) nelle quali dovrà espletare le operazioni specificate, nonché delle altre aree oggetto delle operazioni complementari alla mobilità, anche in considerazione dei sopralluoghi effettuati in fase di gara.

3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nell'Offerta valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

4. Il Contratto recepisce i contenuti dell'Offerta, come specificato all'Art. 1, non necessariamente le modifiche/integrazioni del quadro normativo, delle prassi e degli usi e ulteriori che siano intercorse fra la pubblicazione del bando di gara e la sottoscrizione del Contratto, le quali devono ritenersi comunque applicabili.

Art. 34 Allegati al Contratto.

1. Ai fini della regolazione dei servizi/attività affidati, si assume nell'ambito del Contratto come parte integrante e sostanziale tutta la Documentazione di gara.

Sono allegati al Contratto:

- a) Allegato 01 (ALL01) – **Obblighi di servizio e penali;**
- b) Allegato 02 (ALL02) – **Sistema di rendicontazione;**
- c) Allegato 03 (ALL03) – **Manutenzioni straordinarie dei parcheggi.**

2. Ai fini della migliore precisazione dei servizi/attività che l'Affidatario è impegnato a rendere, in particolare dei termini migliorativi e integrativi offerti in sede di gara e assunti come impegni contrattuali, si assume come parte integrativa e sostanziale del Contratto l'Offerta.

SOTTOSCRIZIONI

SRM Srl

XXX

Comune di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il XXX dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- Art. 27 – Cause di risoluzione;
- Art. 28 – Risoluzione per reati accertati;
- Art. 33 – Risoluzione delle controversie. Foro competente;

SOTTOSCRIZIONE

XXX
